

TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONÉ MANNO.

SOMMARIO. Omaggio — Continuazione della discussione sull'articolo 1 della legge per un'annua imposta sui corpi morali manimorte — Emendamento del senatore D'Azeglio — Discorsi dei senatori Maestri e Massa Saluzzo — Reiezione della proposta sospensiva del senatore De Cardenas — Aggiunta del senatore Pinelli all'emendamento D'Azeglio — Reiezione della proposta sospensiva del senatore Di Castagnetto — Emendamento del senatore Di Castagnetto — Osservazioni dei senatori Montezemolo e Massa Saluzzo — Rigetto dell'emendamento — Parole del senatore Di Pollone, del ministro di marina e commercio e del senatore Sclopis — Reiezione degli emendamenti dei senatori D'Azeglio, Plezza e Pinelli — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Articolo 3 della Commissione — Aggiunta proposta dalla medesima — Reiezione della proposizione del senatore De Cardenas — Adozione dell'articolo 3 e dell'aggiunta.

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

OMAGGIO.

PRESIDENTE L'intendente generale della divisione amministrativa di Novara fa omaggio al Senato di cento esemplari di un progetto di regolamento dell'avvocato Carlo Corini, per la coltivazione delle risaie e dei prati a marcita.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UN'IMPOSTA SUI CORPI MORALI MANIMORTE.

PRESIDENTE. Il Senato non è ancora in numero per potere deliberare sopra una domanda di congedo presentata. Intanto si può ripigliare la discussione interrotta sull'articolo primo della legge di cui abbiamo a trattare. La parola è stata dapprima chiesta dal senatore Di Pollone.

DI POLLONE. Mio intendimento si era di rispondere al-

cune brevi parole al discorso, che ha chiuso la seduta d'ieri, pronunziato dal signor ministro d'agricoltura e commercio.

Io crederei adunque di pregare il Senato a riservarmi la parola allorquando intervenisse; perchè forse potrebbe il medesimo contrapporre alle mie osservazioni altre risposte onde maggiormente chiarire la questione.

PRESIDENTE. Allora la parola è al senatore D'Azeglio.

D'AZEGLIO. Signori, mi si conceda il permesso di aggiungere alcune parole a quelle sì opportune che ieri sul finire della tornata egregiamente pronunziava il signor ministro d'agricoltura e commercio in favore degli asili infantili. Già era mio intendimento tenervi discorso sull'istessa materia quando da lui mi trovava sì valevolmente prevenuto. Io non posso dissimulare, o signori, la penosa impressione che provai nel vedere cancellata dal testo di questa legge una eccezione di carità ai fanciulli del povero, che quasi a temperare i rigori imposti dalle imperiose circostanze dell'erario era stata collocata in fronte al decreto dallo stesso legislatore, come collocavasi sul fastigio degli antichi templi la figura, o l'emblema della divinità tutelare che vi presiedeva. Nè intendo mi si opponga questa osservanza a ingiusta sentenza contro il progetto della Commissione, al generoso e umano senso della quale e complessivamente e individualmente niuno

più di me tributa un dovuto omaggio; anzi mi fo diviato a dichiarare come appunto da un'ispirazione di giustizia e d'imparzialità lo stimo unicamente emanata la clausola d'eccezione da essa annullata nel progetto ministeriale. È vero che questa potea di prima presa avere vista di parziale favore verso un istituto di beneficenza ad esclusione di tutti gli altri, ma è vero altresì che l'eccezione verrà a cambiarsi in giusto riguardo, qualora si consideri essere eccezzuativa, ed anzi unica la condizione di quello il quale solo da pochi anni esordiva in mezzo a noi, ove debole luitora e appena sorto dall'oscurità e dal disdegno in cui versava durante un periodo che fu cessato dallo Statuto, ora soltanto comincia a trovare presidio presso l'autorità governativa che rettamente ne misura la religiosa e politica importanza.

Non v'ha, io credo, uomo serio e cogitativo dell'età presente il quale, considerando ai sintomi minacciosi di una guerra che sorda, è vero, e quasi sotterranea per ora, sembra vicina a esplodere tra il proletario e la proprietà, non siane giustamente sgomentato. Il mezzo più sicuro, come il più morale e il più umano, di prevenire una sì tremenda rivolta sociale, si è quello di aprire cristianamente le nostre braccia alle nascenti generazioni, di avviare sino dai primi anni i figliuoli del popolo a quelle idee di religione, d'ordine, di disciplina, di sentimento di dovere con cui negli asili d'infanzia s'informano quei teneri cuori, onde i fanciulli ivi accolti divengano poi buoni cristiani e buoni cittadini, conoscano non solo i loro diritti, ma i loro doveri, il rispetto a se stessi e il rispetto a quanto v'ha d'onorevole nella società, e cerchino agiatezza e lucro non nel disordine e nell'anarchia, ma nella condotta, nel lavoro, nell'operosità, nella sommissione alla legge. I fanciulli usciti da quegli asili, usi a trovar nelle classi facoltose sollecitudine e sussidio amorevole, serberanno, in un coi parenti loro, la memoria del beneficio ricevuto, il quale escluderà dal loro cuore quell'invidia che suol esservi generata quando i doni della fortuna non trovansi coll'eloquenza del fatto attemperati dalla beneficenza e dalla carità.

La carità e la beneficenza sono effettivamente, o signori, non solo il carattere esclusivo dell'istituto che alla vostra simpatia si raccomanda, ma ne sono altresì la sola rendita. Perciò non solo attualmente, ma pur troppo forse ancora per lungo tempo, il colpo della legge non percuoterebbe che sopra un'ombra inane e vacua; e ne sarebbe desta odiosità al legislatore senza nessun pro allo Stato; e questa odiosità sarebbe tanto più accertata che il progetto ministeriale conteneva appunto l'eccezione caritativa che io qui vi ripropongo, la quale trovava appoggio e tutela in un'altra parte della potestà legislativa. Tale sfavorevole impressione prodotta sull'animo del pubblico agevolmente potrebbe poi venire accresciuta dalla considerazione che da esso per avventura si facesse paragonando l'attuale parsimonia colla generosità con cui in una recente occasione il Senato mostravasi prodigo della sostanza pubblica, che è il lavoro del popolo così operaio come contadino per sovvenire a un infortunio che meno immediatamente si collegava coi popolari interessi. Era giusta e umana, lo dichiaro altamente, la legge votata allora dal Senato, ed eletto a far parte dell'ufficio centrale, io tanto più volentieri vi concorrevo col mio voto che meglio pareami quella legge farsi interprete della giustizia e della generosità che caratterizzano la nostra nazione. Ma un sentimento di giustizia distributiva mi consiglia ora in egual modo a promuovere in favore dei figli del nostro popolo il pietoso riguardo della legislazione, e a far sì che alla indigenza e alla innocenza loro si concedano da noi gli stessi diritti che furono conceduti al valore e alla sventura.

Nè, parmi, possa ostare all'adozione della mia proposta la considerazione accennata nel rapporto della Commissione, aversi l'eccezione invocata a favore degli asili d'infanzia ad estendere per un riguardo di equità agli altri stabilimenti di educazione popolare, perchè le scuole elementari essendo comprese nel dominio dell'insegnamento universitario a cui provvede lo Stato, o in quello d'istituti già per se stessi più o meno riccamente dotati, questi non abbisognano dei medesimi riguardi che un'istituzione ancora novella fra noi, e solo alimentata dalla pubblica beneficenza, a cui con nuova fiducia dovrà pur anco rivolgersi la direzione degli asili a volere che i tre, che in ragione delle proprie facoltà solo erale concesso aprire finora, pareggino i bisogni della sempre crescente popolazione della capitale. Per la qual cosa, o signori, mi fo a supplicarvi che non vogliate permettere, qualunque siasi l'imperiosità delle pubbliche ristrettezze, che la severa fiscalità di questa legge sopraffaccia un'associazione di popolare beneficenza che può meritamente dirsi la protettrice appena nata di una nascente generazione. Vi sovvenga che l'estrema inopia dei suoi mezzi di sussistenza per cui può essa chiamarsi unica in mezzo alle altre fanno sì che l'eccezione di favore si trasmuti nel presente caso in imparzialità.

Io propongo in conseguenza che alla seconda linea del progetto compilato dalla Commissione sia reintegrata la clausola eccezzuativa introdotta in quello del Ministero a favore degli asili d'infanzia, cosicchè il tenore dell'emendamento sarebbe formulato in queste parole:

« Le divisioni e le provincie, i comuni, gl'istituti di carità, ad eccezione degli asili infantili, ecc. »

Il resto come nel testo della Commissione.

PRESIDENTE. Essendo ora il Senato in numero, debbo interrogarlo sul congedo di dieci giorni, chiesto dal senatore De Sonnaz, il quale deve recarsi nel Chiabrese per affari premurosi di famiglia.

(È accordato.)

La parola è al senatore Di Pollone.

DI POLLONE. Sarei a pregare nuovamente il Senato a concedermi un'altra dilazione, atteso che, se non sono male informato, alcuni dei nostri colleghi desiderano esporre ragioni in favore dell'emendamento proposto dal marchese D'Azeglio.

Affine di rendere la discussione più completa, credo utile di lasciare svolgere tutti gli argomenti in favore dell'emendamento, e mi riserberei la parola posteriormente, tanto più che avrò autorità di esprimere le conclusioni anche a nome della Commissione.

MAESTRI. Confrontando il primo articolo della legge, redatto dall'onorevole Commissione col progetto del Ministero, io non dubitavo di dare a quello la preferenza; avvegnachè le leggi di finanza debbono essere chiare quanto più si può, onde la cavillazione non trovi modo di eluderle, e il contribuente non si creda aggravato da una interpretazione sfavorevole. Ora, per merito di chiarezza l'articolo non lascia nulla a desiderare, ed il Ministero stesso lo accettò. Se non che mi doleva che l'articolo medesimo togliesse via la eccezione che la Camera elettiva aveva adottato a pro degli asili dell'infanzia; quando sorse la voce dell'onorevole ministro del commercio a ristabilirla, con acconcio ed autorevole ragionamento gli dimostrava in fatto come gli asili dei poveri fanciulli meritassero i giusti riguardi della legge, siccome quelli che non avevano gli inconvenienti che si trovano in altri istituti, che la carità cittadina apre all'umanità bisognosa e sofferente, e che rendevano più copiosi frutti alla società, e maggiori ne promettevano per l'avvenire.

Da ciò io presi conforto a meditare più profondamente il pietoso subbietto, e intero si fece il mio convincimento a pro di esso.

L'unico e grave ostacolo che incontrava nel mio raziocinio si era il rigore della logica, la quale, posto il principio che, in fatto di tributi, ciascun cittadino deve concorrervi in proporzione dei suoi averi, veniva con ciò ad escludere ogni eccezione.

Tuttavia io considerava che nell'articolo 4 il progetto stesso adottato dalla Commissione si allontanava dal rigore logico, per cedere ad un giusto riguardo di carità. L'eguaglianza del tributo colà non è serbata: gli istituti di carità trovano una eccezione al principio, e la tassa è ridotta per essi a soli 50 centesimi per cento lire, mentre per gli altri corpi e stabilimenti di manomorta è del 5 per cento.

« Una riduzione è proposta, dice l'illustre relatore, per gli istituti di carità, e gravi motivi l'avvalorano. Quegli istituti, quando raccolgono lasciti, pagano già a termine della legge attuale una tassa ridotta. Essi d'altronde rappresentano i poveri, e se il rigore dei principii non consente che godano di analogo favore per altre imposte stabilite in via di ripartizione, o destinate a convertirsi in tributi di ripartizione, esso non si oppone ugualmente a ciò sia loro usato un riguardo nell'applicazione a questa tassa di qualità, per non attenuare maggiormente le rendite destinate al sollievo della miseria. »

Un'eccezione è dunque stabilita nel progetto accettato dalla Commissione, indotta ad ammetterla da gravi motivi che io approvo.

L'eccezione ammessa a pro degli istituti di carità e di beneficenza li favorisce colla diminuzione di nove decimi rispetto agli altri corpi o persone morali di manomorta: l'esenzione a pro degli asili, invece di nove decimi, sarebbe di dieci decimi, un solo decimo di differenza.

Dunque, mentre il progetto si allontana dal principio per nove decimi, l'esenzione per gli asili d'infanzia non si allontanerebbe che di un decimo.

Il principio logico adunque è meno toccato dall'esenzione a pro degli asili, che l'eccezione a pro degli istituti di carità e di beneficenza posta nell'articolo 4.

Io credo che il voto stesso del Senato non mancherà al favore che la legge proposta accorda agli istituti di carità e beneficenza, riducendo a soli 50 centesimi per cento lire la tassa imposta agli altri enti morali di lire cinque per cento; imperocchè tutti gli oratori, niuno escluso, sono per alleviare, non per aggravare le cause pie.

Il principio adunque sarebbe già stabilito con una eccezione. La questione non sarebbe che del più o del meno, e nelle quistioni del più o del meno i principii logici rimangono illesi. Difatti se io riducessi la tassa dei 50 centesimi che è posta alla rendita degli istituti di carità e beneficenza ad un solo centesimo per gli asili dell'infanzia, nessuno potrebbe dire che io violi il principio della legge.

Rimossa pertanto la questione del principio, e collocata la legge al coperto dalla censura logica, seguendo io le tracce stesse della Commissione (la quale per giusti riguardi agli ospizi dei poveri nell'applicazione della tassa, l'ha diminuita onde non attenuare maggiormente le rendite destinate al sollievo della miseria), resta solo a vedere se l'infanzia del povero meriti ancora maggiori riguardi, e così una maggiore diminuzione nella tassa fino alla totale esenzione.

I fondamenti di questa dimostrazione furono già solidamente stabiliti dall'illustre ministro del commercio e marina, la dimostrazione medesima è stata da lui portata all'evidenza

provando come gli asili dell'infanzia s'avvantaggino dagli altri istituti di carità e beneficenza.

Io non avrò ad aggiungere che alcune considerazioni a dimostrare che l'interesse della finanza ha poca o niuna parte nella quistione, e che le ragioni di politica convenienza e di sociale utilità sono gravissime.

Gli asili hanno la simpatia generale delle anime generose, amiche del morale progresso della società; sono un bisogno dei tempi a cui tutte le classi, dalla reggia all'umile abituro, hanno volte le loro sollecitudini; sono una santa istituzione che omai non è avversata da alcuno, se non lo è per avventura da pochi esseri oscuri ed ignoranti, i quali, ligi ad antichi pregiudizi, proscriverrebbero l'innesto del vaiolo e l'albafelo, creduti nocivi alla società.

Pieni sono i libri, piene le voci dei sapienti, piena la copia degli esempi che parlano a commendazione degli istituti che tendono a rigenerare la società; e quindi avrò poche parole a dire su questo proposito; ma pure ne dirò qualche cosa, se il Senato mi onora della sua sofferenza, poichè il tema lo vuole.

La carità ai tempi di Roma porgeva il petto a suggerere al famelico; la carità degli asili offre il latte e l'educazione.

Noi vediamo i probi cittadini, i buoni sacerdoti offrire al fanciullo povero le cure della paternità; drappelli di gentili signore recare all'asilo la tenera sollecitudine delle madri, e colla pazienza dell'amore sono alle maestre scuola ed esempio.

Le vediamo mostrare tale un'operosità, un effetto per quei tapinelli, che non potrebbero maggiore pel loro nati. Ho veduto io stesso accader nell'asilo ciò che non vidi nelle domestiche educazioni: sul povero fanciullo, ben rispondente alle premure benefiche, cadere una lagrima della commossa visitatrice. Tanto è soave e sublime l'esercizio della pietà sulla quale riverbera la carità della patria.

Nè debbo passare in silenzio un fatto egregio che, ripetendosi ogni anno in alcune città, diviene consuetudine. Nella ricorrenza delle feste di Pentecoste si suole amministrare il santo Crisma. Ebbene, le visitatrici guardano come caro privilegio potere assistere personalmente alle figlie dell'istituto, amando così di stringersi con parentela religiosa a povere fanciulle cui già si avvinsero coi legami del cuore. In vegghendo sì amorevoli e molteplici cure profuse alla cara prole, il povero si persuade di avere un fratello nel ricco; più non odia la disuguaglianza delle condizioni che lo irritava un tempo, poichè vede aperto ai suoi figli un rifugio dalle ingiurie della fortuna, e vi trova egli stesso un ristoro alle angustie della vita.

Se è dolce spettacolo vedere nell'interno dell'asilo l'operosità e l'affetto delle anime gentili a formare il cuore di quegli innocenti, ella è cosa meravigliosa l'osservare ciò che succede di fuori in ogni ordine di cittadini per provvedere ai bisogni e al mantenimento della bene augurata casa.

La privata carità, prendendo mille forme, sovviene ella sola al bisogno degli asili; nel che deve riconoscersi la simpatia del pubblico per una istituzione che egli erede e mantiene; e nel concorso generale d'ogni qualità di persone, dimostrasi che essa è un bisogno della presente civiltà.

Qui i doni generosi della mano destra che ti nasconde alla sinistra, l'obolo del buon artigiano che si rimescola all'oro del ricco signore: colà il legato di un moriente che dimanda in ricambio una prece, ben sapendo che il cielo non si chiude alla voce degli innocenti. Si pubblica un'opera, e il profitto si versa all'asilo; doppia utilità, l'istruzione del pubblico, l'alimento del povero. Gli stessi pubblici spettacoli si volgono a quel fine benedetto; siano attori di professione o dilettanti;

drammatiche rappresentazioni di musica o di ballo. L'asilo è dinanzi alla mente d'ogni uomo; è nel cuore di tutti. Ogni cosa anche profana è santificata dall'intenzione, è fatta buona dall'affetto, da quell'affetto che taluno chiamò, con ragione, sapiente carità.

La pubblica benevolenza è ingegnosa a trovar modi onde crescere la rendita agli asili: tali le lotterie di donativi e lavori, fra i quali primeggiano le industrie eleganti del bel sesso; tale il nobile esempio registrato nella storia degli asili toscani; una eletta schiera di donne gentili elemosinanti nel tempio; tali in altre città le società di calzolari e di altri artigiani che faticano tutto giorno e spiccano ogni settimana una moneta di cinque centesimi dal loro salario per farne dono all'asilo. Qual conforto ai fanciulli poveri quella povertà liberale!

E mi gode l'animo di vedere il Piemonte e questa illustre capitale segnalarsi nelle elargizioni a pro degli asili, e di vedere registrati nella statistica pubblicata per le stampe dall'illustre e benemerito fondatore degli asili, gli augusti nomi della Casa di Savoia felicemente regnante, dei principi reali, e quelli di un Buon-Compagni, di un Franchi, di un Roberto d'Azeglio, di un Camillo Cavour, di un Cesare Alfieri, di un Cesare Saluzzo e di tanti altri benemeriti della pia istituzione.

A fronte di questi fatti solenni, che mostrano la simpatia di tutti gli spiriti gentili e caritatevoli alla istituzione degli asili, io confido che il Senato vorrà associarsi a questo movimento generale di benevolenza a favore degli asili e che vorrà confortare il popolo soccorritore e soccorso con un voto di favore.

Io non posso rendermi persuaso che vorrà rigettare l'eccezione già proposta dal Ministero e adottata dalla Camera dei deputati e qui sostenuta da un sapiente ministro, autorizzando l'agente della finanza ad esigere dalla povera Cassa degli asili il Pòbolo che vi pone la mano del povero artigiano.

Se la legge proposta è favorevole agli istituti di carità e beneficenza, diminuendo di nove decimi la tassa, aggiunga un decimo a pro degli asili, poichè maggiori riguardi lo consigliano.

La Commissione, giova ripeterlo, nel suo dottissimo rapporto disse: che il favore accordato agli istituti di carità e beneficenza è voluto dalla considerazione di non attenuare maggiormente le rendite destinate al sollievo della miseria; che un istituto è povero benchè abbia cospicua rendita, quando questa non basta al suo scopo. Or bene, gli asili dei poveri sono i più miserabili di tutti gli ospizi. Rilevo per effetto della conclusione della lodata statistica che i bambini da educare in questo regno, ritenuti che siano il ventesimo della popolazione, sarebbero dugentomila. Ora se ne educano 8479; quindi, poco più poco meno, 190,000.

Pertanto io domando se con una cifra così enorme di bambini che domandano l'educazione alla patria carità si possa credere cosa conveniente alla politica, all'utilità sociale, alla stessa finanza il voler diminuire pur di poco il pane onde la privata carità soccorre al poverello.

È notabile, o signori, ciò che sono per aggiungere. Primieramente, se non sono male informato, gli asili d'infanzia di Torino non posseggono beni stabili, nè capitali, quindi la legge non servirebbe che il vano aere, e se pur vi è materia imponibile nelle provincie, si fa luogo a credere che sarà ben poca cosa. E mentre la finanza sarebbe incaricata dell'esecuzione d'una legge contraria alle simpatie della civiltà presente, sarebbe di sconforto al benefattore degli asili e metterebbe a carico del pubblico parecchi bambini elemosinanti

per le strade, mentre, rinunciando a un tenue profitto, potrebbe averli bene educati nell'asilo.

Osservo in secondo luogo che la legge è fondata sopra la finzione (del resto ragionevole) che in venti anni i beni pervenuti agli enti morali avrebbero pagato un diritto di successione. Or bene, questo ventennio non sarebbe ancora passato per gli asili dell'infanzia, e la finzione mancherebbe per gli asili di fondamento.

Finalmente un riguardo speciale meritano gli asili siccome istituzione sociale nascente. Se i Governi hanno interesse che le utili istituzioni si stabiliscano, e li vediamo soccorrere anche con mezzi propri a tale stabilimento, egli pare che la legge debba farsi favorevole agli asili.

Vediamo infatti che Colbert in Francia per favorire l'introduzione delle manifatture e le razze di buoni cavalli non ebbe difficoltà di concorrere coll'erario ad un ingente dispendio; vediamo che i Governi per allargare ed abbellire le città (e ne abbiamo domestici esempi) hanno donato al fabbricante l'area dove stabilire l'edificio; lo hanno per parecchi anni esentato dai tributi diretti che pagano gli altri cittadini.

Io stimo però, e con questo conchiudo il mio dire, che sarebbe cosa conforme alla saggezza di quella massima economica se la legge fosse favorevole agli asili dell'infanzia, non largheggiando di soccorsi, ma ommettendo, siccome legge provvisoria, di gravarli di un'imposta, giacchè si tratta niente meno che di conservare l'asilo al bambino del povero, quasi inviolabile domicilio della carità educatrice.

Si tratta ben più che di favorire la fabbrica delle case, o le manifatture, o altri interessi materiali; si tratta di conservare l'asilo all'innocenza indigente, il vivaio di faticosi artigiani, che saranno utili cittadini.

MASSA SALUZZO. Io vengo a perorare la causa degli asili infantili, quantunque gli esimi oratori che mi precedettero abbiano svolte le migliori ragioni dalle quali possa essere avvalorata la causa loro. Ciò non dimeno io reputo pregio dell'opera di porre sott'occhio al Senato alcuni argomenti, i quali, se non varranno a render vinta la causa a favore degli asili infantili, gioveranno almeno a far conoscere al Senato, e a quanti saranno per adottare una contraria sentenza, i motivi urgenti ed irrefragabili che stanno in pro di questi asili medesimi.

Ma dacchè l'argomento si versa sopra una legge di finanza, legge che, come osservava un onorevole ministro, ha sempre un non so che d'amaro, e pure debbe essere sopportata virtuosamente anche da corpi morali, dalla società allorchè l'interesse pubblico assolutamente l'esige, allorchè il dovere del sacrificio lo richiede; io credo che la causa che si tratta in questo augusto recinto da un canto rifletta l'interesse generale della società per pronti e larghi soccorsi pecuniari, di cui abbisogna, e dall'altro canto rifletta l'altro interesse che ha la società di tutelare quelle istituzioni, le quali non per altro motivo sorsero se non pel pubblico bene.

Nella discussione della presente legge io altro non veggio se non che due grandi interessi a fronte: da un canto l'interesse della finanza, l'interesse pecuniario; dall'altro gli interessi di più alta sfera, interesse dell'umanità, interesse della educazione, interesse del pubblico bene, ma non di denaro. Io dunque tratterò la questione sotto questo aspetto, vale a dire quale, in confronto di questi due interessi, l'uno pecuniario, l'altro morale, aver debba la preferenza.

Gli argomenti ai quali io verrò appoggiando le mie osservazioni saranno i seguenti:

In primo luogo scenderò alla natura dell'imposizione che discutiamo, quindi osserverò l'indole speciale degli istituti,

ossia asili d'infanzia, poscia verrà a toccare le ragioni per cui altri istituti possono essere compresi nel novero degli essenti. Quantunque la natura di questa imposizione sia già stata discussa, ciò nondimeno non sarà fuori di proposito il risandarne i principali caratteri.

Questa tassa è stata escogitata per tener luogo dei diritti di successione e di insinuazione, i quali diritti appartengono a contribuzioni eventuali, indirette; ma la legge li trasmuta in altro genere, e loro dà un'altra forma di contribuzione, stabilendo una tassa diversa nei possessori che la legge chiama manimorte.

Queste contribuzioni adunque, le quali per tutte le classi vestono natura di contribuzioni indirette sopra i beni, diventano per i corpi morali, che si chiamano manimorte... *Interruzione*)

Sembrava più regolare che una legge, quantunque di finanza, dovesse sottostare alla condizione essenziale dell'esistenza di questi corpi morali; e che non venisse assolutamente a stabilire un principio che urta in certo modo colla stessa esistenza di questi corpi; il che apparisce qualora si consideri da un canto che la società ha stabilito questi corpi morali come enti perpetui, e diede loro caratteri di questa perpetuità, e dall'altro, che allorchando si venne a trattare di leggi di finanza, questa perpetuità incominciò ad essere d'inciampo, per torre il quale si vollero assoggettare questi corpi morali ad una specie di finto morti, affinché, fingendoli morti ogni 20 o 25 anni, potessero essere sottoposti a queste tasse.

Io adunque vedo in questo due principii in contraddizione, uno che crea ed informa i corpi morali, un altro che a questi corpi morali, così formati e creati, dà una essenza diversa dalla prima sua creazione, volendosi rendere per leggi di finanze morituri quegli enti che si vollero creare perpetui.

Per le stesse ragioni la società ebbe ad introdurre norme fisse di amministrazione per questi corpi, non volendo che si scialacquassero i beni appartenenti ai medesimi.

Questa era legge d'ottima amministrazione, ed è legge dettata dal pubblico interesse, il quale esige l'esistenza e la continuazione di questi corpi. Ora per una necessità finanziaria, siccome questi corpi non sono proclivi ad alienare, e non sono facili a scialquare, si volle che in ogni anno questi corpi fossero sottoposti ad insinuazione.

Ecco dunque un altro principio che sta in urto col principio enunciato; la società autorizza le ottime norme di amministrazione di questi corpi; ma siccome queste norme sono in urto colla legge di finanze, così in favore di questa legge si proclama il principio di utilità pubblica, contrastante coll'interesse dell'accurata amministrazione.

Per questo io credeva che fosse non affatto inopportuna l'osservazione che andava facendo nella seduta di ieri, cioè che se la legge, della quale oggi si tratta, può essere sostenuta dai motivi dell'urgente strettezza dello Stato, non può essere sostenuta da ragioni di giustizia, poichè la giustizia esigerebbe che ciascun corpo morale fosse considerato nella vera essenza in cui la società lo ha stabilito; ed io non vorrei si venisse a far leggi per mutare la forma del corpo morale per assoggettarlo ad un'imposta.

Ma questo principio è tale, per cui, se da un canto la legge finanziaria esige che i possessori dei beni facciano sacrifici in favore dello Stato, dall'altro canto le leggi dell'educazione pubblica, le leggi che riguardano l'umanità debbono cedere alle leggi finanziarie. Qui sta il più arduo punto della soluzione.

Allorchè la legge di finanza viene semplicemente abbat-

tendo l'esistenza privata, ognuno comprende facilmente che il privato interesse debba cedere al pubblico; ma qui si tratta di tasse, le quali vengono ad imporre non più sui beni appartenenti a' privati, ma sui beni appartenenti a corpi che la società ha creato, e vuole continuare a mantenerli per pubblico interesse; ed ecco appunto dove è la difficoltà: essa sta nel conoscere se la legge finanziaria debba cedere piuttosto all'interesse della morale o la morale alla legge finanziaria.

DE CANDRIAN. Domando la parola.

MASSA SALUZZO. Io credo che la morale debba avere la preferenza, in quanto che gli istituti di beneficenza (e qui vengo alla seconda parte della mia proposizione) e massime quelli degli asili infantili hanno tale missione che tutti riguardano, e riguardano con occhio di compiacenza e sopra ad ogni altro interesse sociale, avendo essi per iscopo di educare i figli dei poveri, e di allevarli al più alti sentimenti, e fare sì che la società, quando piaccia alla divina Provvidenza, diventi migliore.

Io non mi estenderò a rammentare i benefizi degli asili infantili, dirò in poche parole quello che già con molta faccenda osservarono altri oratori. Le scuole infantili sono un bisogno della società, un bisogno delle famiglie dei contadini, e massimamente degli operai di ristretta fortuna.

Questa necessità è sentita universalmente, ed io credo che tutti noi siamo testimoni del desiderio di vedere allargarsi questa istituzione, la quale oggidì in tutto lo Stato non ha che 61 sale come già si udì in una relazione statistica fatta da un onorevole membro del Parlamento.

Questi istituti hanno quasi nessun fondo, poichè non sono sorretti se non se dalla pubblica beneficenza.

Questi fondi sono loro somministrati o dagli istituti di carità o da' comuni, ma sono anche ben tenui.

Ciò dico semplicemente per accennare che questi istituti sono di tale utilità pubblica per la quale sembra che (qualunque possa essere il tenue lucro che le finanze potranno ritrarre da una tassa estesa a questi istituti) questo tenue lucro non deve far sì che ingombro arrechi agli stessi asili d'infanzia che vorrebbero stabilirsi ed allargarsi. Se si volesse addivenire ad un particolare esame delle somme che potrebbero versarsi nel pubblico tesoro dal contributo posto a carico di questi istituti, egli è certo che non avrebbe gran che da rallegrarsi la finanza, essendo nell'infanzia della loro esistenza, come infantile ne è precisamente il loro scopo.

Se dunque da un lato tenuissimo è il lucro, tenuissima la quota che le finanze possono ritrarre, io credo che poco sarà il difetto che ne averrà dalla mancanza di quella tangente, che potrebbe loro spettare in questo contributo. Ma dall'altro canto io credo che la morale ne avrà grande profitto, e questi corpi, così privilegiati per la loro causa, non avranno un privilegio nell'esenzione da questo tributo, ma riceveranno un incoraggiamento per la loro sussistenza presente e futura, e potranno allargarsi sempre più in vantaggio della sociale beneficenza.

Dico non avranno privilegio, ma incoraggiamento, poichè vuolsi in questa circostanza osservare, che non sempre tutto ciò che è diretto a far sì che un corpo morale od istituzione venga accettato con larghezza di sentimenti, può appellarsi privilegio; troppo odiosa è questa parola presa nel largo senso, affinchè io creda potersi invocare in questa circostanza; ma io credo che quello che far si deve si è di incoraggiare le istituzioni che tendono ad allargare la sfera della morale, dell'educazione, e procacciano un miglior essere futuro, e tale è lo scopo degli asili infantili. Ma che altro ca-

gioni possano influire anche ad adottare questa mia opinione, parmi si possano desumere dagli stessi ragionamenti della Commissione, dagli stessi motivi per cui altre esenzioni vennero proposte, altre vennero già adottate. Dall'insieme del rapporto della Commissione io altro non ebbi a scorgere se non che vi ha somma convenienza che a molti altri corpi morali, ai quali allude la legge, si estenda il favore della legge, e conseguentemente a tutti quelli che hanno potere di influire ad allargarne la beneficenza pubblica.

Il solo motivo per cui la Commissione si trattenne dal proporre queste eccezioni si è perchè queste eccezioni distruggerebbero la regola generale, perocchè adottata un'eccezione ne verrebbe la conseguenza di dovere estendersi ad altri corpi morali meritevoli dello stesso beneficio. Ma se adunque molti sono i corpi morali meritevoli di questo beneficio, se molti sono in tali circostanze per cui possano avere giustizia di chiederlo, quale sarà allora il tanto vantato vantaggio di questa legge? quale sarà la giustizia di una legge la quale trova tante eccezioni meritevoli di benigno accoglimento? O non esistono queste eccezioni assolutamente, e allora bisogna troncarne il filo; ma se si ammette che vi sono molti corpi morali, siccome in fatti si ammette, meritevoli di eccezione, io vedo appunto in questa ammissione una ragione per credere, che se queste eccezioni sono ammissibili, lo sono perchè molte ragioni d'utilità pubblica ammettono questo principio. Se adunque molte ragioni ammettono questo principio d'utilità pubblica, per questi corpi morali, allora non è più ragione di somma giustizia, d'assoluta necessità quella di estendere questa legge finanziaria a tutti i corpi morali meritevoli d'altra parte di tanti benigni riguardi.

Riassumo pertanto il mio dire osservando che se si trattasse d'una legge da imporsi sopra beni appartenenti a privati, ogni ragione di pubblico interesse cesserebbe; ma se si tratta di legge la quale colpisce corpi i quali sono stati creati per pubblico interesse, vi sono due pubblici interessi a fronte l'uno dell'altro, cioè l'interesse pecuniario e l'interesse della morale, ed io preferisco l'interesse della morale.

PRESIDENTE. La parola è al senatore De Cardenas.

DE CARDENAS. Non saprei se posso rientrare attualmente nella discussione generale, dove pare sarebbe venuto l'onorevole propinante. Se si dovesse rientrare nella discussione generale, vi sarebbero varie cose a rispondere, sopra l'aver esso parlato di leggi ingiuste che si possano fare, sopra l'aver voluto mettere un conflitto fra l'interesse e la morale, considerando quale fosse il migliore e da preferirsi nel caso pratico.

Lascio questo punto; lascio l'altro, quello che riguarda il considerare lo spirito di questa legge essere più un'imposta considerata in via personale, che in via di possidenza, essendo questo oggetto della discussione generale, nella quale non voglio rientrare, perchè è già chiusa. E vengo all'articolo 1, ora in discussione, e sul quale ieri avevo già la parola, quando la prese l'onorevole signor ministro dell'agricoltura e commercio.

Qui prendendo il punto dell'eccezione per gli asili infantili, senza rientrare nella discussione (concorrendo però di cuore con tutta la parola d'interesse, con tutto il sentimento che merita questa buona, santa e pia istituzione), sarei per fare la proposizione di sospendere la discussione per mandarla dopo all'articolo 14 della Commissione o 15 del progetto ministeriale, dove essendovi altre eccezioni, trattandole tutte ad una volta, meglio si potranno coordinare. E tanto più poi, che a proposito dell'articolo quarto intendo dire qualche parola, proporre qualche emendamento che, se sarà accettato,

toglierà forse intieramente questa questione degli asili infantili.

Vengo ora alla parte dell'articolo primo che principalmente io volevo considerare. In esso si impone un'annua tassa corrispondente ad una parte del reddito che traggono dai beni stabili.

Prego di osservare bene queste parole; qui non si vuole imporre che la rendita effettivamente ritratta e non la rendita presunta, come appunto era nell'imposta delle case, quando si trattava di case abitate dal possessore. Se si tratta di rendita effettivamente ritratta, come dice qui, ne viene che implicitamente sono escluse le chiese, i cimiteri ed altri locali destinati al culto; e difatti nell'articolo 13 noi vediamo farsi nessuna eccezione. Ma nell'articolo stesso vediamo però eccettuate le case dei parroci; eppure nessuna casa di parroco dà una rendita effettivamente ritratta dalla parte abitata e qualunque sia la sua congrua; vediamo eccettuati i locali di certi ospizi quando servano all'uso immediato del pio stabilimento come gli ospedali ed i ricoveri.

Se l'intenzione della Commissione e del Senato sarà quella che queste parole: *Una parte aliquota del reddito che traggono da beni stabili, da capitali, da rendite fondiarte e da censì* non vogliano dire altro che le rendite che effettivamente si traggono, io non ho altro a dire; ne tireremo poi tutte le conseguenze quando verrà in discussione l'articolo delle eccezioni, fra cui sarà compreso quello degli asili infantili che io propongo di rimandare colà; se poi si volesse introdurlo in altro modo, allora pregherei la Commissione di esprimerlo più chiaramente, onde si possa intendere quale è la parte della rendita che si assoggetta alla tassa, quale quella che si vuole eccettuare.

DES AMBROIS, relatore. Prego il signor propinante di considerare gli articoli secondo e terzo del progetto emendato dalla Commissione, e da questi egli rileverà che si volle contemplare il valore locativo reale o presuntivo degli stabili.

Quando poi al dubbio che gli nasce, se possano essere contemplati gli edifici sacri, io osserverò che l'articolo terzo dice:

« Quanto al reddito delle case e degli edifici dover servire di base per l'applicazione della tassa delle manimorte la valutazione che avrà luogo a termini della legge sulla tassa dei fabbricati. »

Ora la legge sui fabbricati, esimendo i fabbricati sacri, ne viene per necessaria conseguenza che non sono nemmeno colpiti da questa.

PRESIDENTE. Intanto debbo chiedere se, essendosi fatta una proposizione sospensiva, s'intenda di appoggiarla.

Il senatore De Cardenas propone che questa discussione sia rimandata all'articolo 13 del progetto della Commissione, 14 ministeriale, nel quale appunto si parla d'altre esenzioni, di altri favori.

Domando se questa proposizione sospensiva è appoggiata.

(È appoggiata.)

DE POLLONE. Mi fo lecito di osservare che la questione, giunta al punto in cui si trova, può dirsi matura, e che sarebbe forse una perdita di tempo il rimandarla. La questione è ridotta a termini così chiari e precisi che non mi pare possibile il rimandarne lo scoglimento. Di che si tratta? Dell'emendamento del senatore D'Azeglio. Il Senato, il quale ha udite le ragioni state addotte in suo favore, ove se ne sia persuaso, lo adotterà, qualora poi non l'ammettesse, sarà sciolta la questione, e non si riprodurrà, e così non si corre il rischio di vedersi a rimuovere una discussione che consumerebbe una nuova seduta per sentire a svolgere argomenti che sono già stati prodotti.

Quindi io prego il Senato a rigettare la proposizione sospensiva.

PRESIDENTE. (Rivolto al senatore De Cardenas) Persi- ste ella?

DE CARDENAS. Nel caso si voglia votare su questo arti- colo, allora domanderei di potere sviluppare quello che mi in- tendeva di proporre a proposito dell'articolo 4.

Dirò due parole, sole in massima onde far vedere come sa- rebbe applicabile al caso degli asili infantili; ma bisognerebbe che precorressi sull'articolo 4, e questo è uno dei motivi per cui io aveva domandata la sospensione.

PRESIDENTE. Ha ragione di parlare, perchè il Senato ha appoggiata la sua proposta. Una delle ragioni della so- spensione che ella propone è appunto la relazione che ha l'articolo 1 col 4; in conseguenza ella ha facoltà di parlare.

DE CARDENAS. Sull'articolo 4 lascio attualmente di parlare della differenza che mette tra un corpo morale e l'altro, che non è il luogo di discorrerne, come pure dal dire che si propone un'imposta uguale sopra ogni genere di ren- dite, sia sopra i capitali, sia sopra le rendite degli stabili, siccome principio generale della legge è quello di farne una succedanea a quella sui diritti d'insinuazione e di successione, così pare che questa legge debba in tutto riportarsi a quelle d'insinuazione e di successione onde quella che le deve sup- plire abbia con esse rapporto. Ciò porterà qualche differenza, di cui farò cenno a suo tempo, fra i capitali e le rendite sopra gli stabili.

Ma altro punto di rapporto tra questa legge e quella di successione o mutazione di proprietà è che si calcola succe- dere ogni venti anni nei beni privati, e non mai nelle opere pie.

Su questo punto qui io sarò per proporre a suo tempo un articolo d'aggiunta, un'alinea all'articolo 4, concepito in que- sti termini:

« Non saranno soggette a tassa le rendite degli stabilimenti sopra contemplati, che venti anni dopo il giorno in cui siano giunte in loro mano le possidenze. »

Questa proposizione è fondata su ciò che al momento in cui uno stabilimento di manomorta riceve un'eredità o fa un acquisto, paga la tassa dell'acquisto, dell'eredità, il che deve valere per i primi 20 anni, e pure per questo tempo non si possa considerare quella morte fittizia di cui parlava l'onore- vole preopinante il conte Massa Saluzzo, e che quindi per quei 20 anni successivi alla successione od all'acquisto fatto da un corpo morale o manomorta non debba gravitare questa imposizione succedanea ai diritti di successione od acquisto.

Questo sarebbe poi applicabile nel caso pratico interamente agli asili infantili, i quali certamente non hanno nessuna pos- sidenza che dati da tanto tempo, e che quando venissero ad averne, per i primi venti anni sarebbero ancora esclusi da ogni pagamento.

La Commissione ci fece un piccolo cenno nella sua rela- zione anche di ciò, dicendoci che quest'eccezione non sarebbe stata probabilmente che nei primi anni, che di lì a qualche tempo si sarebbe poi provveduto come meglio sarebbe con- veniente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposizione sospensiva del senatore De Cardenas.

Chi approva che la discussione presente si aggiorni, sino a cho giunga il turno dell'articolo 14 della legge, voglia sorgere. (Il Senato non approva.)

Si riapre dunque la discussione.

La parola è al senatore Pinelli.

PINELLI. Io mi restringo a due osservazioni: la prima,

che nello stato attuale queste istituzioni di asili infantili non possano mettersi sulla linea degli istituti e altri corpi mo- rali i quali sarebbero colpiti dall'attuale legge.

In secondo luogo che le considerazioni che riflettono que- st'istituto sono di tal natura da non poter permettere che si adotti una simile disposizione solamente per la riflessione di quello che potrebbero essere tali istituti in seguito.

Io parto da un fatto che credo abbastanza riconosciuto, che cioè non vi è alcuno di questi asili infantili il quale si abbia una vita più antica di una quindicina d'anni, poichè, terzo, se non erro, tra i sottoscrittori del ricorso presentato al ma- gnanimo re Carlo Alberto per l'introduzione di questi asili nella capitale, io credo sovvenirmi che questo ricorso davasi nel 1838.

Da quell'epoca in poi questi istituti come hanno esistito? Essi hanno esistito come semplice associazione, o nella forma forse di una privata liberalità in qualche luogo, ma più gene- ralmente nelle forme di una privata associazione.

Ora io domando se quando i fondi di quest'istituzione sono ricavati, come è noto ad ognuno, non solamente per la metà, ma per una parte molto eccedente, da sovvenzioni, da obla- zioni, se sia il caso di poter comprendere simili istituti nella generale sanzione della legge. A questo riguardo io mi lu- singo che lo stesso ufficio centrale, il quale appunto ha opi- nalo per la reiezione di quell'esenzione a favore degli asili infantili, troverà ancora nel suo seno qualche voce amica per appoggiare quella dichiarazione che invocò. Vale a dire che si tratta di una esenzione richiesta dalla natura stessa di tali istituti, e non già di verun privilegio.

Io contro ai privilegi mi sono già innalzato e continuerò ad innalzarmi, ma io dico che quando una istituzione è in uno stato che in 15 anni non si è potuta ancora, come è a comune notizia, affrancare dai pericoli della sua esistenza, e che ab- bia d'uopo del continuo volontario concorso della carità pri- vata, mi sembra veramente contrario al carattere della legge il non togliere assolutamente da sé questa macchia, il non dichiarare apertamente che simili istituzioni non possono es- sere comprese nella tassa da votarsi.

Quindi io proporrei l'inserzione della frase stessa che esi- steva nel progetto ministeriale. Dirò di più che non avrei difficoltà di estenderla, e proporrei che insieme cogli asili infantili si facesse pur menzione degli *incunaboli* (*crèches*); istituzione la quale se non può considerarsi forse come esi- stente pienamente in tutte le parti dello Stato, può dirsi che sia già intrapresa.

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

PINELLI. E non è certamente solo a mia notizia che mercè le cure di una esimia donna già se ne è fatto un nobile saggio nelle vicinanze della capitale.

Dunque io sto per l'esenzione, perchè la trovo assoluta- mente nei termini di ragione richiesti dallo stato attuale di queste istituzioni, ed io sfido che mi si provi che forse una sola di queste istituzioni sia in tal grado di prosperità che non debba essere sostenuta dal volontario e continuo concorso delle prestazioni volontarie.

Ciò posto, se si trattasse poi di inserire una disposizione solamente in un senso di previsione, io pregherei ancora il Senato di vedere se sia il caso che debba trovare luogo tal di- sposizione quando si tratta di una istituzione nella quale sta l'avvenire dell'educazione popolare. E quando uomini egregi che siedono in questo Senato già ve ne hanno esposto i ca- ratteri, i quali veramente debbono non solo premunirli con- tro i tentativi che più non possono colpirla, ma che debbono anzi essere tali da manifestare un vivo interesse per il suo

progresso, io domando se non sia anche sotto questo rapporto necessario di fare quella dichiarazione che io chiedo dal Senato.

DI CASTAGNETTO. Ognuno di noi vede, o signori, che doppio è lo scopo della presente legge, cioè uno è fiscale per sovvenire nelle attuali circostanze ai bisogni delle finanze, l'altro è uno scopo di giustizia per pareggiare tutti i cittadini nel pagamento dei tributi.

Con quella lucidezza che gli è tutta propria, l'onorevole commissario regio ci ha ieri spiegato nell'interesse fiscale i motivi perchè tutti i corpi morali compresi nella legge debbano senza eccezione sottostare al pagamento della tassa. Io avrei desiderato che l'onorevole commissario si fosse anche fatto carico di un'osservazione che io aveva ieri avuto l'onore di esporre al Senato, cioè che l'eguaglianza dei tributi voluti dallo Statuto deve interpretarsi in tal senso che tutti concorrono in eguale proporzione ai carichi dello Stato.

Ma con ciò non è a dire che tutti concorrano nello stesso modo, e siccome gli istituti di carità impiegano la quasi totalità dei loro fondi in beneficio dello Stato, cioè in opere di beneficenza, a differenza dei privati, i quali, dedotto quel tanto che debbono corrispondere per le imposte, il resto lo fanno suo, così l'eguaglianza per essi non può consistere in un carico al quale hanno di già in altra guisa abbondantemente soddisfatto. Tale almeno pare a me che non sia lo spirito dello Statuto.

Questa mia opinione, comunque non sia stata adottata in principio, vedo che lo fa però in effetto, giacchè alcune categorie di stabilimenti di corpi morali furono assoggettati ad una tassa infinitamente minore di quello che lo siano gli altri, motivo per cui il riflesso di giustizia, il riflesso di pareggiare tutti i cittadini e anche i corpi morali al pagamento che fanno gli altri cittadini possa dirsi in certi casi vulnerato; mentre vediamo una categoria tassata di 80 centesimi per cento, ne vediamo altri tassati del 3 per 100.

Il motivo adunque delle eccezioni che furono introdotte fa, si può dire, anche un motivo di giustizia, in vista dell'uso che gli istituti di carità fanno del loro reddito a sollievo degli infelici.

Ed è un simile riflesso che mosse ieri l'onorevole signor ministro di agricoltura e commercio a proporre un'esenzione per gli asili d'infanzia.

Io aveva preveduta la conseguenza della legge; quindi nelle parole che ebbi l'onore di indirizzare al Senato mi ero fatto a proporre un'eccezione generale per tutte le opere di carità, fondandomi essenzialmente sul motivo che lo Stato, mentre è interessato a che il patrimonio delle opere pie sia conservato, non può nello stesso tempo tassare, e quasi moltiplicare questo stesso patrimonio per il fatto della sua conservazione.

Ma torniamo un momento all'interesse fiscale. E giacchè vedo presente l'onorevole ministro delle finanze, io non posso a meno di aggiungere ancora qui un'altra osservazione, tolta dal calcolo che la Commissione ci ha presentato di questi pii istituti, le di cui rendite ci è detto si avvicinano presumibilmente a 6 milioni. Ora la tassa del 0,30 per cento sopra questi 6 milioni, formerà un provento di lire 30,000 circa; ed io credo che il ministro delle finanze, comunque egli curi con quello zelo che gli è proprio l'interesse dell'erario, non veda poi in questo una risorsa importante, così che si dovesse vulnerare un principio; locchè avverrebbe col tassare quelle stesse opere di beneficenza la di cui conservazione deve tanto stare a petto allo Stato.

Io quindi non posso che accostarmi all'emendamento del-

l'onorevole ministro di marina, agricoltura e commercio per l'esenzione delle sale di asilo, ma io mi vi accosto in questo senso, che quell'esenzione delle sale d'asilo io chiedo sia estesa a tutte le opere di carità...

DI MONTEZEMOLO. Domando le parola.

DI CASTAGNETTO ... perciocchè io non vedo che ci sia un motivo per esimere piuttosto le sale di asilo che gli altri istituti di beneficenza, mentre i motivi che ho espressi si estendono a tutti indistintamente.

Che questo mio riflesso possa avere qualche fondamento, lo prova l'esenzione implorata dall'onorevole senatore Pinelli in favore di un'altra istituzione per l'infanzia, quella degli *incunaboli*, alla quale egli fa istanza sia concessa un'eguale esenzione.

Forse alcuni degli onorevoli nostri colleghi potrebbero addurre uguali motivi per altri istituti, come per la Maternità, o gli Invalidi; insomma, fatto sta, che le opere di beneficenza sono talmente collegate colla società, che io credo che una imposta su di loro ripugni ai nostri principii senza recare nessun reddito essenziale alle finanze dello Stato.

Vengo ora a parlare dell'imposizione la quale verrebbe a colpire i beni ecclesiastici.

Per questa parte già ieri ho espressa la mia opinione, la quale credo sia divisa da tutti gli onorevoli miei colleghi, cioè che, stando al punto di tributi, il clero debba e voglia pagare come pagano tutti gli altri cittadini.

Solamente ho osservato che la tassa nel modo in cui vien proposta, possa presentare due inconvenienti, e questi, sussistendo, io crederei non potere coscienzavolmente votarla, cioè: o che il calcolo sia troppo elevato, o da questo canto non sia più mantenuta quell'eguaglianza che deve esistere fra tutti i cittadini; ovvero che essendo conservata ad un tempo per il clero la tassa di successione e di insinuazione, ciò verrebbe il carattere di una sovrimposta per il clero, che non crederei potersi stabilire senza un concerto con la Santa Sede.

Tuttavia riferendomi a questo principio di pareggiamento di tributi, il quale riposa sopra una base di giustizia, io mi fo lecito di osservare che non vedrei un inconveniente a che il clero stesso fosse sottoposto alla tassa di successione come lo sono gli altri cittadini, cioè che ogni vescovo, ogni canonico, ogni parroco, al momento che prende possesso del suo beneficio, fosse obbligato a pagare in quel limite che sarebbe concertato e riconosciuto giusto, ed equitativo un diritto di successione. In questo senso io vengo a proporre al Senato il rinvio della discussione di questa legge, dopo quella dei diritti di successione per vedere se non fosse possibile di collegare questo principio, e così di conciliare la giustizia del pagamento con quelle altre delicate questioni che possono insorgere nell'esame di questa legge.

Resta ancora a parlare un momento dei comuni i quali sono anche compresi nella tassa portata dalla presente legge. Stando anche al calcolo che l'uffizio centrale ci ha presentato, i redditi de' comuni potrebbero elevarsi al 3 e mezzo, locchè produrrebbe, in ragione del 3 per cento, la tassa approssimativa da 150 a 160 mila lire.

Io credo che questa somma, comunque possa essere anche ingente, non sia poi di tanto momento che non si possa per qualche tempo differire la discussione della legge, sino a che siasi determinato per gli altri corpi morali.

Intanto io ripeto l'osservazione che ho già avuto ieri l'onore di esporre al Senato, ed è che in definitiva questa tassa verrebbe sempre a ricadere sui proprietari, sia che debbano le comunità mettervi una sovrimposta, quando non abbiamo fondi sufficienti, sia nella cessazione di alcune opere pubbli-

che le quali potrebbero essere anche di vantaggio dei cittadini.

Ma, ad ogni modo, i comuni essendo nella dipendenza diretta del Governo o in un modo o nell'altro il Governo potrà trovare il mezzo di supplire a questa tassa; ed intanto io credo che non sia tale l'urgenza, perchè per alcuni giorni non si possa soprassedere. Quindi io concludo per l'aggiornamento sia dopo discussa la legge sui diritti di successione.

PRESIDENTE. Il signor senatore Montezemolo ha chiesto la parola; ma prima che egli parli, siccome il signor senatore preopinante ha proposte una domanda sospensiva, io debbo interrogare il Senato se intenda appoggiarla.

Egli propone che la discussione di questa legge sia rimandata fin dopo l'esame della legge sulle successioni.

Chi appoggia voglia levarsi.

(È appoggiato)

MASSA SALUZZO. Io crederei che non sia il caso di sospendere la discussione di questa legge, avvegnachè il Senato vedrà facilmente qual è la portata dell'articolo primo proposto dal Ministero, votato dalla Camera elettiva, e quale sia la portata dell'eccezione che si vorrebbe introdurre nell'articolo primo.

Io prego il Senato ad osservare l'origine della discussione insorta sul punto di comprendere o non comprendere gli asili infantili nella tassa della quale si tratta; la questione può essere trattata sotto doppio aspetto.

O noi dubitiamo se gli asili infantili debbano, secondo la forma che hanno ricevuto o che riceveranno, considerarsi come manimorte; oppure noi dubitiamo se gli asili infantili considerati come manimorte debbano essere esenti da questa contribuzione.

Nel mio particolar modo di vedere, credo che la questione sta appunto nel dichiarare che gli asili infantili non debbano considerarsi come manimorte, ma bensì come altri istituti i quali non sono manimorte...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Prego il senatore Massa Saluzzo di considerare che in questo momento non si tratta di asili infantili; la proposizione del senatore Di Castagnetto è molto più ampia; egli vorrebbe estendere il favore (che altri vogliono limitato agli asili d'infanzia) a tutti gli istituti di beneficenza e di carità.

Questa proposizione essendo molto più ampia di quella per gli asili infantili, deve naturalmente nella votazione precedere questa degli asili.

In conseguenza, avendo io riconosciuto che ora ella non parla di questa proposizione generale, la prego di voler riservare le sue osservazioni allorchando farà ritorno quella questione degli asili.

Domando intanto se la proposizione fatta dal senatore Di Castagnetto, di dover eliminare da questo progetto di legge le parole: *e istituti di carità e beneficenza*, sia o no appoggiata. Chi l'appoggia, voglia levarsi.

(È appoggiata.)

Questa disamina deve precedere, come ripeto, la discussione degli asili infantili, perchè più ampia, più estesa.

Chi vuole la parola sulla proposizione Di Castagnetto, la chiegga.

DI POLLONE. Chieggo la parola per un'osservazione. Mi pare che il signor conte Di Castagnetto aveva domandato il rimando della discussione di questa legge posteriormente a quella dei diritti di successione, è allora la sospensione che dovrebbe essere posta ai voti prima di ogni altra.

PRESIDENTE. Ho chiesto se era appoggiata anche la seconda proposta fatta dal senatore Di Castagnetto, perchè, ove

mai la proposta sua sospensione non fosse accolta, si trovasse già riempita questa condizione. Non ho ora alcuna difficoltà a porre dapprima in votazione la proposizione stessa sospensiva.

Dunque si apre la discussione sulla sospensione.

Le proposte sono tre:

1° Sospensione; 2° Esenzione generale per tutti gli istituti di carità e beneficenza; 3° Nel caso che questa proposizione venga rigettata, limitazione almeno agli asili infantili.

Ecco l'ordine, la serie della discussione...

DI POLLONE. (*Interrompendo*) Domando perdono al signor presidente; ma mi parve avesse posto in discussione la proposizione più larga del senatore Di Castagnetto che era quella di escludere tutte le opere di beneficenza dalla legge. Io crederei, per non complicare la questione, che si dovesse votare prima quella della sospensione.

PRESIDENTE. E tal è il mio intendimento.

Chiederò solo da prima al Senato se la discussione sulla proposta di sospensione voglia essere tenuta per chiusa...

DI CASTAGNETTO. Se si crede che io debba maggiormente svilupparla...

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Chieggo dunque al Senato se vuol rimandare l'esame di questa legge fin dopo l'esame della legge sulle successioni.

(Il Senato non approva.)

Dunque viene ora il turno della proposizione più ampia, cioè dell'esclusione dall'articolo che cade in discussione di tutti quanti gli istituti di carità e beneficenza.

Chi vuol la parola, la chiegga.

DI MONTEZEMOLO. Sembra a me che la presente discussione abbia condotto il Senato in una condizione che si potrebbe quasi dire dolorosa, cioè ad una oscitanza fra un principio di diritto che ciascuno di noi non può a meno di riconoscere, ed un sentimento che il cuore di tutti noi certamente divide. Il principio di diritto naturalmente consiglia di astenersi da ogni qualunque eccezione affinchè la legge nostra abbia in sé quel carattere di generalità per cui i suoi precetti riescano eguali per tutti. Il sentimento poi, il quale risulta in certa maniera, in lotta con questa idea, con questo principio di diritto, è quel sentimento di simpatia per tutti gli infortunati e per quella interessantissima parte della società a cui provvedono specialmente gli asili d'infanzia.

Io credo essenzialmente e sono convinto che il legislatore non debbe ispirarsi che ai principii del diritto nel por mano alla legge; ma io veggo che fortunatamente in questo caso vi è mezzo di appagare e la giustizia assoluta e quel sentimento di affetto caritativo il quale ci porterebbe a favorire gli asili d'infanzia e gli altri pii istituti dei quali ragionerò in seguito.

Ieri l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, rispondendo ad un preopinante di cui non mi ricordo il nome, diceva che egli ben vedeva di quanto poca entità fosse in sostanza il beneficio che verrebbe agli asili da quest'esenzione che si propone in loro favore; ma diceva che...

PRESIDENTE. Prego il signor senatore a tener conto delle osservazioni che feci al conte Massa Saluzzo di voler trattare la questione generale.

DI MONTEZEMOLO. Prego il signor presidente a voler tener conto delle mie precedenti parole, colle quali ho detto che cominciavo a parlare degli asili, ed avrei parlato quindi degli altri istituti.

Dicevo adunque che di pochissima entità il signor ministro riconosceva il beneficio che ridonderebbe agli asili da questa

esenzione che si dimanda in loro favore, ma che egli insisteva principalmente onde ottenere con esso piuttosto una dimostrazione solenne data dal potere legislativo in favore di questi pii istituti, il cui merito, socialmente parlando, è così grande ed il cui beneficio è così universalmente riconosciuto.

Io, che seco lui convengo nell'apprezzare l'utile sociale di questi istituti, credo che questa dimostrazione potrebbe darla il potere legislativo in altro modo, come sarebbe, per cagion d'esempio, raccomandando con un ordine del giorno questi istituti al Governo affinché abbia loro quei benigni riguardi, e loro accordi quei favori che ne promuovano il benessere e lo sviluppo, oppure, in altra maniera, portando anche nel bilancio una somma a favore dei medesimi; ma ciò senza venir a ledere il principio, che vuole che la legge proceda per generalità e sia eguale per tutti.

Le stesse considerazioni possono applicarsi agli altri istituti di beneficenza per cui militano in vario grado i titoli d'utilità sociale.

L'onorevole senatore Di Castagnetto parlava anche di una eccezione a favore dei beni ecclesiastici, e forse ha inogo qui una meno esatta apprezzazione dei fini del legislatore, o è una locuzione difettosa che induce questi equivoci. Difatti io domando: cosa sono questi beni ecclesiastici? Io non conosco che beni produttori di ricchezze, e conosco dei possessori di questi beni che appartengono alla Chiesa. Ora la legge non colpisce questi ultimi, non si dirige ai possessori di un fondo, ma si dirige alla terra, da chiunque sia posseduta.

L'imposta rappresenta per la società quella parte del prodotto della ricchezza che essa preleva sulla totalità, in corrispondenza dei carichi inseparabili dall'ufficio suo, per cui essa la difende, la protegge, la pone in grado di svilupparsi e riprodursi. Ma, lo ripeto, essa impone i fondi, impone la ricchezza, ma non guarda ai suoi possessori. L'imposta può guardarsi come il prelevamento fatto da una società anonima rappresentata da azionisti, che per noi sono i possessori dei fondi.

Questo prelevamento che si fa per far fronte alle spese generali d'amministrazione si fa su tutta la massa dei frutti comuni, si chiede all'asse sociale, e non alle quote o ai dividendi degli azionisti. Quindi nessuna ragione di esenzione per i beni posseduti da ecclesiastici.

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

DI MONTEZEMOLO. Quanto agli altri istituti di beneficenza, ci dice l'onorevole senatore Di Castagnetto che essi pagano allo Stato con altri servizi il loro tributo. Il beneficio ai poveri, il soccorso agli ammalati sono cose utili e meritorie certamente. Ma questo non cambia la natura delle cose, non fa che i beni da essi posseduti possano venire sottratti alla legge generale, mentre al pari degli altri profittono dei carichi che per tutelarli e difenderli si assume lo Stato.

I beni delle manimorte vanno per loro natura crescendo. Diminuendo la parte loro di contributo si viene ad accrescere la parte altrui. Dove si potrà giungere se ci inoltriamo in questa via? Io non vedo mezzo di riuscire a lodevole fine, se non attenendoci ai principi generali e rigorosi del diritto.

Da questi ispiravasi la Commissione la quale, come dice la sua relazione, vide nella legge proposta un mezzo di perequazione delle imposte esistenti, e non poteva con eccezione andar contro al fine della medesima.

Io respingo adunque tutti gli emendamenti, e soprattutto quello dell'onorevole senatore Di Castagnetto ed esprimerò in favore degli asili d'infanzia il desiderio che il Senato li raccomandi al Governo, e che con questo sia chiusa la di-

scussione. A tal fine ho l'onore di proporre l'ordine del giorno del tenore seguente:

« Il Senato, raccomandando al Governo gli asili d'infanzia per quei riguardi e favori che possono promuoverne il benessere e lo sviluppo, passa alla votazione dell'articolo. »

Credo che la Commissione potrebbe forse accettarlo.

DI CASTAGNETTO. Desidero di dare anche all'onorevole senatore Di Montezemolo, a tutto il Senato, una spiegazione, che, cioè, io non ho instato per nessun privilegio in favore degli ecclesiastici; io ho instato semplicemente per l'uguaglianza dei tributi degli ecclesiastici cogli altri cittadini. Ho osservato che in quanto ai diritti di successione e d'insinuazione potevano ostare due considerazioni: l'una si è che il diritto non fosse troppo eccessivo, la seconda che mentre pagavano il diritto corrispondente alla tassa, pagassero poi egualmente la tassa quando si presentasse l'occasione di successione o di contratto, ed ho considerato che sarebbe stata una severa imposta.

In questo momento, non credo opportuno di mettere in campo la questione sulla natura della proprietà dei beni ecclesiastici, questione che ben prevedo si presenterà in altra circostanza; solamente io credo che il sistema d'imporre una tassa per un atto libero, cioè di tassare un corpo morale perchè non fa un contratto, io credo, dico, un principio un poco eccessivo; è semplicemente sotto questo aspetto che invocava l'eguaglianza del clero con tutti gli altri cittadini, perchè son convinto che qualunque cittadino il quale nell'intervallo di 20, 30, 40 anni non faccia alcun contratto di trasmissione di proprietà non sarebbe sottoposto ad alcuna tassa, il che l'ha osservato molto meglio di me l'onorevole senatore Massa Saluzzo dalla cui opinione pare non molto io mi discosti nell'invocare l'eguaglianza del clero cogli altri cittadini, senza che per ciò io voglia introdurre una qualunque specie di privilegio.

MASSA SALUZZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. È egli per parlare sulla proposta Di Castagnetto, ovvero sugli istituti di beneficenza?

MASSA SALUZZO. È per ischiarire la questione, essendomi parso che da taluni siasi sconvolta l'idea della mia primitiva proposizione espressa al Senato.

PRESIDENTE. Se non è sugli istituti di beneficenza in genere, ma solo sugli asili infantili, avrà la parola dopo che avrà posto ai voti la proposta Di Castagnetto, la quale consiste nel cancellare le parole dicenti *gli istituti di carità e di beneficenza*. Chi approva questa cancellazione, voglia levarsi.

(La cancellazione non è approvata.)

La parola è al senatore Massa Saluzzo.

MASSA SALUZZO. Io pregherei il Senato di osservare lo stato di questa questione sugli asili infantili: io aveva già l'onore di esporre che non era un privilegio che io intendeva di chiedere in favore di questi asili, ma un incoraggiamento in loro favore.

Si è molto discusso cosa si intendesse per corpo morale, per manimorte: alcuni credevano tali istituzioni vi potessero essere comprese, altri che non lo potessero, perchè tale non era la loro erezione. Si credette in alcuni paesi di assimilare alle manimorte tutte le associazioni di qualunque genere: la Commissione avvisò che non si dovessero assimilare alle manimorte le società anonime.

Vi sono, per esempio, delle società che durano 20, 40, 80 anni, società che sono istituite per comprare e rivendere beni, società che possono ritenere beni in quantità immense, possedere milioni di rendita e di capitali; ciò non ostante si

è detto che queste associazioni anonime non sono considerate come manimorte, non sono comprese nella legge.

Dunque nasce la questione se gli asili infantili debbano chiamarsi col nome di manimorte, debbano essere posti nell'articolo primo della legge, oppure se tali istituzioni, non abbiano niente a che fare colle manimorte; ed io credo che nello stato attuale gli asili infantili, come osservava l'onorevole preopinante, mio amico e collega, senatore Pinelli, non sono oggigiorno corpi morali, manimorte, come sarebbero gli ospedali, le confraternite ed altri simili istituti, i quali hanno avuto una erezione antica o recente, hanno una forma stabilita dalla legge, sono corpi duraturi; ma debbano bensì considerarsi come un'associazione, imperocchè gli asili infantili vivono di associazioni di caritatevoli persone, e non sono ancora, per loro disgrazia, corpi che possono somministrare per ora fondata speranza di durevole vita se non si viene in loro soccorso.

Dunque la ragione dell'eccezione era eccezione di denominazione e non di privilegio.

Nell'articolo 1° proposto, e già votato dall'altra Camera, vi erano queste parole: *i corpi morali manimorte, esclusi gli asili infantili*, il che vuol dire che la legge non contemplava gli asili infantili perchè li credeva non creati nè mai formati in modo da poter meritare il nome di *manimorte*.

Qui è questione di dare loro o no vita; conseguentemente essendo questione di massima, non è questione di privilegio, e non si potrebbe rimandare all'articolo 15.

Se il Senato crede che siano manimorte, allora essi entreranno nella legge delle manimorte.

Ma intanto è a vedere se si debbano o no comprendere nelle manimorte, poichè non hanno oggigiorno una costituzione tale da potersi dire manimorte.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Pollone.

DI POLLONE. Ardua impresa si era per me il solo tentare di rispondere al discorso pronunciato dal sapiente ministro di marina, agricoltura e commercio, nel chiudersi della seduta di ieri; ora è divenuta temeraria, dacchè ho eziandio da combattere l'opinione di valenti oratori che parlarono in questa stessa seduta, ed i quali hanno con diversi argomenti appoggiata la conclusione del ministro, di fare, cioè, sulla presente legge una eccezione in favore degli asili infantili, eccezione che unanime la Commissione non può ammettere.

Onde facilitarmi il difficile assunto di esporre i motivi di questa opposizione, non trovo che due soli mezzi: il primo si è di non avventurarmi sul terreno battuto dal signor ministro, di evitare ogni disquisizione sulla questione della carità legale e di esaminare sino a qual punto sia fondata l'opinione che i pubblici stabilimenti di beneficenza tendano a rilassare i legami sociali e di famiglia. Questioni gravi e delicate che, a mio avviso, non devono e non possono essere trattate per incidenza, ma che vogliono invece essere profondamente studiate, maturamente discusse in modo speciale e positivo allorchando se ne affaccierà il bisogno e che per ora credo più utile di non sollevare: e qui passo ad accennare al secondo mezzo che spero potrà facilitarmi la mia discussione, voglio dire, di sceverare questa complicata discussione da quanto vi si è introdotto di superfluo, e ricondurla ai suoi più semplici termini, cioè di trattare se l'emendamento D'Azeglio possa o no ammettersi.

A conseguire questa semplicità, ho il dovere in primo luogo di abbandonare la questione sollevata dal signor ministro sulla necessità della carità legale, e delle funeste influenze che egli attribuisce agli istituti di beneficenza. Solo dirò che, sino dai primi anni in cui ho avuto qualche cognizione delle

questioni che si riferiscono al punto ora in discussione, ho inteso qualificare la beneficenza legale come una piaga dello Stato in cui era prevalsa e tendente a soffocare i principii della carità vera, della carità evangelica che prende sorgente nel cuore e nella virtù dell'uomo; e quello Stato si è appurato quello che vogliamo imitare in molte cose, l'Inghilterra.

Spero che le toglieremo molte norme per il nostro progredimento costituzionale; non ci faremo a toglierne eziandio le leggi e gli andamenti che la sana ragione possono con fondamento ricusare.

Non seguirò gli oratori che mi hanno preceduto nella vasta discussione che hanno data alla semplice questione che deve preoccuparci, cioè, come già lo accennai, se si debbano fare eccezioni in favore degli asili infantili.

Base fondamentale di questa legge, regola generale, si è quella di stabilire l'uguaglianza delle imposte, la quale uguaglianza mi pare anche prescritta in modo incontestabile dallo Statuto all'articolo 24. Non vi sarebbe quest'uguaglianza qualora si ammettesse l'eccezione proposta, dico, in genere per tutti i corpi morali, mentre i corpi morali non pagano che una sola imposta, la fondiaria, mentre i beni dei cittadini ne pagano due, la fondiaria e di mutazione: l'ingiustizia poi nascerebbe tanto più dall'eccezione che si vorrebbe fare in favore delle scuole infantili. Prima di progredire nella mia argomentazione, mi fermerò un momento, o signori, perchè nella discussione parve mettersi in forse l'esistenza delle scuole medesime e lo interessamento che ispirano.

Io credo che s'ingannarono gli oratori che vedevano un pericolo per questi interessanti stabilimenti; lo dico con tanto più fermo convincimento, perchè da qualunque lato io riposi il mio sguardo nel Senato, non veggio che amici di questa interessante istituzione, non vedo che persone, le quali sono disposte a favorire gli asili d'infanzia, e parlo con tanta più franchezza, perchè sono di coloro i quali furono convinti, sino dall'esordire di questi stabilimenti, della loro utilità; quindi non credo assolutamente che gli asili infantili corrano il menomo pericolo dalla legge di cui si tratta, nè tanto meno dal voto che sto invocando. Si dirà che sono, anzi si è detto, che sono stabilimenti a cui la carità pubblica sovviene con sottoscrizioni, e che per questa ragione non devono considerarsi come manimorte. Qui vi è una distinzione da fare: allorchando le scuole infantili vivono della semplice beneficenza pubblica, allorchando non posseggono, non sono considerate come corpi morali, ed allora non avvi gravità di sorta che possa cadere sopra i loro averi. Ma se per un desiderabile incremento verranno a possedere, non vi è ragione di escluderle.

Io desidererei di sottoporre al ministro un'altra osservazione. Se noi facciamo un'eccezione in favore delle scuole infantili, accadrà quello che tutti abbiamo veduto, cioè un'invocazione a favore di una o di un'altra opera di beneficenza. E se noi ci accostassimo a questo sistema, verrebbe questa conseguenza di dovere categorizzare l'utilità di ogni istituto di beneficenza, ed io sto fermo che non dobbiamo venire a questo estremo.

Dobbiamo lasciare nello assoluto arbitrio della beneficenza di favorire quelli istituti che crede più utili, più necessari, a seconda dei casi. Quale sarebbe il sistema contrario?

Pregherai il signor ministro di considerare se quell'opera che accoglie i miseri, i quali appena spingono un primo vagito sono abbandonati in istrada, non meritino una preferenza; domanderò se l'umanità inferma, non è anche da considerarsi quanto lo siano i bisogni dei bambini, tanto più quando pur troppo, come lo vediamo, vi sia una quantità dei nostri mi-

seri cittadini che non possono essere ricoverati nelle opere pie di cui si vanta la città di Torino. Ah! se i miei onorevoli colleghi avessero tutti assistito alle scene di dolore di cui io fui testimone durante sei anni che ebbi a partecipare alla direzione dell'importantissimo istituto dedicato agl'infermi di questa città, in cui era forza imporre silenzio ai sensi dell'animo e respingere poveri infermi per mancanza assoluta di possibilità di ricoverarli, sono certo che dividerebbero meco la convinzione che la sua importanza può stare al pari di qualunque altro istituto pio.

Il fare un'eccezione per le scuole infantili, sarebbe una ingiustizia verso le altre opere; e se questa legge, come lo diceva un oratore, ha da riescire amara, la sola cosa che la possa raddolcire, si è la sua giustizia, si è di non fare, cioè, un favore ad uno più che ad un altro degli stabilimenti di patria carità. E per essere breve, non istarò a svolgere gli argomenti che si potrebbero produrre in favore dei manicomi, dei sordo-muti, ecc.

Considero poi anche come questo emendamento, ossia questa variazione nella legge, venne fatta per emendamento, ed io credo che il primo pensiero ministeriale sia il più giusto, e che l'emendamento fu la conseguenza di un'impulsione del generoso cuore del ministro che mi sente, ma che la sua ragione, ove egli voglia unicamente consultarla, ne sono certo, concorrerà colla Commissione per adoperarsi a respingere la eccezione che si vuole introdurre.

Io spero, dico, di riceverne la dichiarazione in questa stessa seduta. Riassumendo le mie parole, dico che nell'eguaglianza vi è la giustizia, e l'ingiustizia nell'eccezione; ed il Senato certamente non vorrà accostarsi alla seconda ipotesi, ed adotterà, lo spero, ad unanimità la prima. Credo poi che il Senato nell'adattarsi all'opinione, al parere della intera sua Commissione, voterà con tutta fiducia e senza timore che gli possa essere data taccia di favorire lo spandimento del vaiuolo e la proscrizione dell'alfabeto.

Quanto all'ordine del giorno non essendo ancora in discussione, io non so se mi sia lecito parlarne; ma io credo che il Senato lo respingerà eziandio, perchè il raccomandare un'opera di beneficenza piuttosto che un'altra, sarebbe dimostrare minor interessamento per molti stabilimenti di beneficenza, i quali certamente non valgono meno, tanto e quanto i novelli istituti in favore dell'infanzia; del resto, se sarà sviluppato, la Commissione si riserva di combatterlo, e combatterlo per le ragioni addotte or ora, cioè che non credo che vi sia ragione a dare una preferenza ad un istituto nuovo a danno di antichissimi ed utilissimi istituti di che si gloria la patria nostra.

Una parola ancora: nessun danno può avvenire dalla proposta imposizione degli asili infantili, i quali verranno a pagare al più trenta lire, ed è salvo un principio, e quanto ai comuni, la cui tassa è più grave, questa imposizione riuscirà a promuovere la vendita dei beni comunali, vendita che sarà utile ai possidenti ed all'utilità generale dello Stato.

CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio. Non era mia intenzione di abusare della pazienza del Senato chiedendo una seconda volta la parola su questo già tanto dibattuto argomento, se l'onorevole proponente non avesse, da quanto venne esponendo, acquistato il diritto di interpretare il mio silenzio come un'adesione alla sua sentenza, come un'esplicita confessione che nella proposta che io ebbi l'onore di fare al Senato, in vece di seguire i dettami della ragione, mi fossi lasciato trascinare unicamente dall'impulso del cuore.

A malgrado dei molti e patenti argomenti che egli ha ad-

dotti per combattere la fatta proposizione, io debbo dichiarare di persistere nella primitiva opinione, e persistervi, debbo dirlo, con molto maggior fiducia e convinzione; ed in vero gli argomenti che egli produsse onde indurre il Senato a rigettare la proposta eccezione possono, mi pare, ridursi ad una considerazione di giustizia, cioè a questo raziocinio, che, ove la legge colpisse alcuni stabilimenti di pubblica beneficenza, e ne lasciasse esenti alcuni altri, commetterebbe un'ingiustizia a favore di alcuni, a danno di altri.

Io credo, o signori, che qui si faccia abuso della parola *giustizia*. Nella società moderna si considera come ingiusto qualunque peso che non sia ugualmente da tutti sopportato, almeno nella proporzione delle sostanze. Questa massima salutare e santa è di assoluta verità per ciò che riflette gli individui, poichè egli è evidente che se la società abbisogna di una certa somma per sopperire ai bisogni sociali, quello da cui uno va esente ricadrà a carico degli altri. Ma ciò non può dirsi degli stabilimenti che hanno uno scopo di pubblica utilità, perchè questi non si trovano a confronto gli uni degli altri nelle medesime condizioni. Ove venisse chiaramente dimostrato che uno stabilimento ha un carattere di utilità più spiegato e maggiore di tutti gli altri stabilimenti, io credo che non vi sarebbe ingiustizia nell'esonerare questo speciale stabilimento dagli oneri che si crede dover agli altri imporre, poichè evidentemente l'imposizione che si fa è un sacrificio, in vista del bene generale. Ma quando lo stabilimento ha per iscopo il bene generale, egli raggiunge per altra via la stessa meta che quella che si vuole ottenere coll'imposizione di un sacrificio.

Ed in vero, se quella teoria di assoluta uguaglianza che la Commissione e l'onorevole senatore Di Pollone pongono in campo fosse assolutamente esatta, ogni qualunque sussidio dato dal pubblico erario ad uno speciale stabilimento costituirebbe un'ingiustizia. Eppure, o signori, voi sarete chiamati nel bilancio a votare sussidi speciali, e spero che non li negherete.

Quando il Governo accorda sussidi a certe determinate opere, li combatterete voi come un'ingiustizia a danno delle altre opere che non ricevevano analoghi sussidi? Io non lo credo.

Ora io prego la Commissione di dirmi qual differenza ella faccia tra un sussidio accordato ad un'opera speciale in linea di giustizia ed un'esenzione da un tributo. Se la massima posta in campo dall'onorevole senatore Di Pollone fosse vera, io dico che tutte le proposte di sussidi che si trovano nel bilancio dell'interno potrebbero essere colpite dall'argomento d'ingiustizia che egli oppone alla nostra argomentazione. Eliminando quest'argomento, io credo, che ove mi fosse riuscito nella seduta di ieri, ove mi riuscisse in quella d'oggi di provare che gli asili infantili hanno caratteri di speciale utilità, io credo, dico, che questo basterebbe per determinare il Senato a votare l'eccezione, senza il timore di ledere quel principio di giustizia che io riconosco, come il preopinante, diminuire quello della pubblica beneficenza.

L'onorevole senatore Di Pollone onde combattere la mia proposizione diceva che, ove si adottasse l'esenzione per gli asili infantili, ragion voleva che si esentassero tutte le altre opere di beneficenza: egli considerava quest'argomento di tanta importanza che lo poneva innanzi per combattere anticipatamente l'ordine del giorno del senatore Montezemolo. Ora la sua proposizione era quella appunto che io aveva inteso di combattere anticipatamente nella seduta di ieri, col dimostrare che gli asili d'infanzia avevano un carattere di utilità speciale.

Egli non ha creduto dover combattere gli argomenti che ho addotti a sostegno di quella proposizione, perchè, egli disse, è questione troppo grave da non doversi trattare così alla sfuggita e per incidente: ma poichè egli credeva che la questione del paragone degli effetti dei vari istituti di beneficenza era tanto grave da non potersi combattere alla sfuggita, perchè egli si serviva pure di questo argomento a danno della fatta nostra proposizione, poichè egli disse non esservi differenza tra gli effetti dei vari istituti di beneficenza; avere essi tutti un uguale merito agli occhi della legislazione; e contrapponendomi altra teoria a quella che io aveva sostenuta, egli entrava per un'altra porta in quella questione che non ripulava opportuno di trattare.

Avendo egli riaperta questa porta, mi è forza di seguirlo sul terreno della carità. Egli disse che non voleva trattare la questione intorno alla carità legale; eppure, senza avvedersene, la trattò, poichè egli parlò degli ospedali e di vari altri istituti. Ora, o signori, ho detto nella tornata di ieri, e lo ripeto oggi con altrettanta convinzione, essere gli ospizi e gli analoghi stabilimenti tutti quanti figli della carità legale. Qual è il carattere che distingue la carità legale dalla carità privata? La differenza sta in questo, che la carità legale è indipendente dalla volontà individuale e regolata da norme fisse, generali, che si debbono applicare senza che l'azione individuale possa variarle; che questa carità si opera per mezzo di leggi generali allo Stato, oppure per mezzo di regolamenti che hanno ricevuto la sanzione dal legislatore; questo non cambia in nulla il carattere distintivo di questa carità. Io dico quindi che, quando si vuole esaminare attentamente la questione, quando si voglia in essa addentrarsi, si deve necessariamente riconoscere che tutti gli stabilimenti di beneficenza, i quali sono governati da regolamenti che non possono venire variati dalla volontà degli individui preposti alla loro amministrazione, sono stabilimenti di carità legale; e non vi esiste tra questa e quella che volgarmente si chiama carità legale, che differenza nell'estensione; è carità legale meno estesa, ma è carità legale nello stesso genere di quella che si esercita nel paese cui egli faceva allusione. Io dico che non vi ha differenza colla tassa dei poveri che nell'estensione.

Ora io ripeto che gli inconvenienti della carità legale estesa a tutto il paese si riproducono sopra minore scala in tutti quegli stabilimenti a cui faceva allusione l'onorevole preopinante.

SCLOPIS. Domando la parola.

CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio. Io credo che tutti i rimproveri, tutte le accuse che si fanno alla carità legale, possono apporsi a quegli altri stabilimenti; e qui sono costretto, poichè venni ricondotto su questo terreno, di rinnovare la mia protesta, che queste osservazioni non hanno per mira di criticare l'esistenza di questi stabilimenti, di sostenere, come sostennero alcuni scrittori, animati da ottimi intendimenti, ma travolti da un falso sistema, come, a cagion d'esempio, il signor Naville di Ginevra, essere dannosi tutti questi stabilimenti; io li credo anzi altamente utili; solo ripeto che dividono la sorte di quasi tutte le istituzioni umane, quella cioè di produrre, in mezzo a molti beni, anche gravi inconvenienti. Ora io credo a questa legge dolorosa facciano eccezione gli asili infantili, poichè questi non rivestono nessuno dei caratteri della carità legale, nè hanno almeno nessuno degli inconvenienti della carità legale, non rallentano i legami di famiglia, non affievoliscono lo spirito di economia e di previdenza, non scemano il sentimento della dignità morale nella classe povera, nella classe sovvenuta.

Se ciò è vero, se ciò è incontrastabile, se gli asili d'infanzia hanno un carattere speciale, tutto proprio, io credo che siano meritevoli di essere favoriti dalla legislazione, e nessuno forse troverebbe ingiusto che il Governo si sovrvenisse direttamente con sussidi. Onde io credo che questa proposizione potrebbe forse essere combattuta dal lato dell'opportunità, ma non certamente da quello della giustizia.

Nè credo che sia possibile il menar buone le ragioni dell'onorevole preopinante senatore Di Pollone, il quale poneva sullo stesso livello questi istituti con varie altre opere di beneficenza; perocchè, a chi bene voglia studiare gli effetti dei vari istituti di beneficenza, chiaramente appare quanto ne sia diverso il risultato.

Io dico che, per quanto sia impossibile il disconoscere i benefici che la società ne ricava di molto superiori a quelli che trae da tutte le altre opere di beneficenza, tenuto calcolo delle spese che questi vari stabilimenti ed istituti possono cagionare, io dico che il Senato può, senza timore di essere tratto in errore da una soverchia sensibilità, senza correre il rischio di poter essere rimproverato di far tacere l'intelletto, per non ascoltare la voce del cuore, senza tema di essere accagionato di non bastante severità di consiglio, lo accettare l'eccezione che gli venne proposta dall'onorevole senatore D'Azeglio, e sostenuta da vari altri eloquenti preopinanti.

MAESTRI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'ha già domandata il senatore Sclopis.

MAESTRI. La chiedo per un fatto personale.

PRESIDENTE. Allora ha la parola.

MAESTRI. Domando la parola per un fatto personale. Parlando in generale, per dimostrare le simpatie che si attrassero gli asili da tutte le classi della società, dissi che omai gli asili non hanno più nemici, se non vi fossero per avventura pochi esseri oscuri ed ignoranti, i quali, ligi ad antichi pregiudizi, proscriverebbero l'innesto del vaiuolo e l'alfabeto, come nocivi alla società. Ognun vede come le mie parole sieno estranee e lontane da questo augusto Consesso, il quale ne' suoi voti ha mostrato costantemente come sia fermo mantentore de' liberali principii dello Statuto, e nel mio onore aggiungo d'essere intimamente persuaso che in questo recinto non vi abbia un solo il quale non sia benevolo e benefico agli asili dell'infanzia.

Quindi prego l'onorevole collega conte Di Pollone a ricevere in buona parte, se io mi credo in debito di respingere l'allusione, che sembra per avventura attribuire alle mie parole.

DI POLLONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI POLLONE. Potrei domandare anch'io la parola per un fatto personale; prego in ogni caso il Senato a voler udire una brevissima spiegazione intorno alla, direi quasi, protesta del senatore Maestri.

Non è mai entrato nel mio pensiero che l'onorevole preopinante potesse alludere a nessuno dei suoi colleghi nella frase alquanto poetica che mi ha colpito, che vi fosse chi potesse favorire lo spandimento del vaiuolo e la proscrizione dell'alfabeto.

Solo ho chiuso il mio dire or ora, che votando contro l'eccezione che si vuole introdurre in favore delle scuole infantili, il Senato non potrebbe mai essere tacciato di parteggiare in favore di quei tali a cui alludeva il senatore Maestri, se pur esistono al giorno d'oggi, che intendono proscrivere l'alfabeto e favorire il vaiuolo.

I sensi del senatore Maestri sono ben conosciuti dai suoi

collegli perchè occorra maggiore spiegazione per parte mia.

SCLOPIS. Signori, « poca favilla gran fiamma seconda. » Una lieve eccezione introdotta nel progetto di legge che vi fu presentato, e non nel progetto primitivo ministeriale, ieri cominciò a sollevare una questione la quale oggi fu tratta a maggior discussione. Io non mi meraviglio che questa questione, la quale veniva per incidente e sorgeva da una causa che non credevasi poter essere tale da produrla, abbia siffattamente interessato tutto questo Consesso.

Tal è l'indole degli animi generosi che, quando si tratta di un nobile assunto, più guardano all'oggetto presentato che alla causa dond'è mosso quest'oggetto in discussione.

Quindi, sollevati gli animi alla considerazione delle varie istituzioni di beneficenza, quindi aspirando tutti a renderle più fruttuose, più durevoli, permettetemi che ve lo dica, ci siamo aggirati forse in campi più immaginari di quello che portasse la discussione della legge.

PINELLI. Domando la parola.

SCLOPIS. Nel progetto di legge, quale fu presentato dalla Commissione, non si metteva in forse nè l'utilità delle sale d'asilo, nè il bisogno che vi ha di soccorrere ad altre miserie. Nel progetto non si toccava nè punto nè poco alla grande questione della carità pubblica, della carità mista coi riguardi privati, o della carità legale. Si trattava unicamente di ridurre ad una sola stregua tutte quelle disposizioni che tendono a pareggiare la percezione dei tributi. Ecco di che si trattava, ecco a che io crederei opportuno di ricondurre la discussione.

Ma, prima d'invitarvi a restringere le vostre mire a questo solo scopo, conviene che io risponda alcune cose a quanto ha detto l'onorevole signor ministro di marina, agricoltura e commercio. Egli ha mossa una grave parola, una parola alla quale noi tutti dobbiamo fare mai sempre in ogni occasione la maggiore attenzione. Ha parlato di giustizia, e questa è quella appunto che informa il parere della Commissione. Il signor ministro (se ho ben afferrato il senso delle sue parole, e se non l'avessi fatto sarebbe colpa mia, perchè egli ha parlato con molta nitidezza, con molta proprietà di parole e di idee), il signor ministro parmi intenda che vi sia una doppia ragione quando si tratta d'imporre tributi; ragione relativa agli individui, ragione relativa ai corpi morali. Egli crede che sarebbe ingiustizia vera lo stabilire un'esenzione qualunque ove si trattasse di tributi applicabili alla personalità degli individui; egli crede che quando si tratta di enti morali il Governo possa essere autorizzato a fare certe eccezioni, senza che con ciò si pregiudichi al principio di giustizia.

Io credo al contrario che una è la giustizia, che una sola è la norma, sia che si applichi agli individui uomini, sia che si applichi ai corpi morali.

Signori, la società si compone prima di tutto d'individui, d'uomini, di particolari, e quando vennero nel decorso del tempo a costituire i corpi morali, dessi si costituirono per finzione cogli attributi stessi che hanno gli individui, le persone.

Questo è principio universalmente riconosciuto.

Si ammette da tutti i pubblicisti che pei corpi morali ci possono essere certe qualità d'azione insite, le quali non sarebbero conservate agli individui particolari; ma nel riparto dei carichi dello Stato, siccome questi corpi morali sono profetti nello stesso modo dalla legge, così debbono dal canto loro corrispondere al Governo come se fossero altrettante persone individuali.

Il Codice civile consacra questo in termini espressi, se riflettiamo all'articolo 25: « La chiesa, i comuni, i pubblici

stabilimenti, le società autorizzate dal Re, e dei corpi morali, si considerano come altrettante persone, godono dei diritti civili sotto le modificazioni determinate dalla legge. »

Dunque si considerano come altrettante persone; dunque dalla società il corpo morale si assimila all'uomo, ed è considerato nell'esercizio dei suoi diritti come avente la stessa proprietà.

Mi dirà forse il signor ministro che in quest'aggiunta che leggo nell'articolo, vale a dire sotto le modificazioni determinate dalla legge, si asconda appunto quella certa particolare considerazione a cui egli alludeva; ma io credo che queste parole non tendano ad altro fuorchè a stabilire nel Governo un diritto di supremazia, il quale corrisponde al diritto di protezione che deve esercitare, specialmente verso questi corpi morali, ma non mai a stabilire una condizione lucrativa in sè, e onerosa verso gli altri.

Quando si tratta di pesi pubblici, io credo che non sia mai caduto in mente a nessuno, che pei tributi imposti sui beni, sulle entrate, su checchessia di lucrativo, i corpi morali abbiano goduto di un privilegio di diritto, dico privilegio di diritto, e con ciò mi preparo a rispondere all'altro argomento che aveva accennato l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, il quale paragonerebbe la concessione di sussidi che si fanno dal Governo colle esenzioni che si stabilirebbero in punto di tributi dalla legge imponente i tributi medesimi.

Una è un debito che si paga, l'altra è una largizione che si fa per qualche considerazione, ma senza autorità di diritto; è una vera donazione, la quale è motivata da considerazioni speciali, ma che non induce obbligo, e che per conseguenza è nei termini soltanto della discrezione.

Laddove il tributo è nei termini generali della giustizia, perchè quando si preleva un tributo, chi non paga, fa pagare maggiormente gli altri i quali debbono contribuire; e per conseguenza non potrei ammettere questa assimilazione delle esenzioni dei tributi ai sussidi che si danno dal Governo.

Io non sarei mai restio a concedere il mio voto a quei sussidi giusti, equi e convenienti; ma vorrei sempre che questi sussidi si considerino come donazioni ed esigere sempre che l'ente morale che mi rappresenta l'individuo che possiede beni, dal Governo per questi beni sia trattato nello stesso modo che pei beni degli individui, e contribuisca, secondo la proporzione, al carico comune.

In fine, io mi permetterò anche di essere dissenziente dal signor ministro di agricoltura e commercio, quando egli disse che, se dal lato dell'opportunità poteva essere combattuta quella disposizione, non lo poteva essere dal lato della giustizia; io anzi credo che sia tutto l'inverso.

Io accordo che dal lato dell'opportunità, ove non fossimo soggetti all'impero della giustizia, noi dovremmo favorire gli asili; dirò di più, vorrei favorire tutti gli stabilimenti caritativi; perchè bisogna notare che quanto si detrairà dalle somme delle sostanze di quegli stabilimenti, tanto si dedurrà dal povero; ma vi è la voce della giustizia appunto la quale mi impone di non fare misericordia, non *miserereberis pauperis in iudicio*. È una massima severa, ma che pure a noi magistrati in mille occasioni occorre di adottare.

Se qui non si tratta di un giudizio, si tratta d'una norma eguale, di un conguaglio perfetto che si debbe stabilire secondo le debite proporzioni nell'erogazione dei carichi pubblici. Taccia per la forza delle cose, mi è duro il dirlo, taccia la voce della misericordia, ma sottentri quella della giustizia.

Signori, io temo pel voler fin d'ora istituire paragoni di

utilità fra uno stabilimento di beneficenza ed un altro, io temo che il voler dare preferenza a ciò che agli occhi degli uni sicuramente è giusto, tale non compaia agli occhi degli altri, o forse per lo meno inopportuno.

Rispetto alla grande questione delle fondazioni di pubblica beneficenza, della carità pubblica e, se si vuole, anche della carità legale, io non intendo ancora di impegnarmi su questo terreno, ma non intendo di ricusar mai la discussione; verrà tempo in cui si farà; ma quando si farà, il Parlamento sarà preparato per discuterla, ed io spero che le inchieste precederanno, e che noi potremo ragionare sui fatti, vedremo quello che sia da fare, e lo aggiusteremo con leggi proprie, e non mai con disuguaglianza di tributi, ma con leggi proprie di sovvenzione, con legge di partecipazione, se si vuole (lo dico per ipotesi e non lo concedo); ma allora faremo una legge vera di beneficenza pubblica, allora noi ne potremo misurare la portata; ora noi facciamo una legge di perequazione di tributi: si tratta di introdurre una minima eccezione, minima nella sua importanza, dacché pur troppo è vero che gli asili d'infanzia posseggono poco o nulla. Questa eccezione, se avesse luogo, desterebbe ella favore pegli asili infantili? Sicuramente tutti coloro che sono propensi a soccorrere quegli utilissimi stabilimenti, non si rimarrebbero dal farlo, perchè il Governo preleverebbe una piccola quota di tributo, e frattanto si torrebbe ciò che io credo molto dannoso, l'idea che per incidenza, in una legge di finanza, sia stabilita una preferenza di carità.

La carità è bella, la carità è santa in qualunque modo si prenda; può essere più utile in un momento che in un altro di accordarla in una od in altra guisa.

Frattanto qui non è il luogo di discutere questa questione, qui è il luogo di dire: gli asili d'infanzia, a fronte di questa legge, non hanno tal carattere di esclusività che possa ammettere un'eccezione la quale non si estendesse a tutti gli altri stabilimenti ed opere di simil natura. (*Bravo! bravo!*)

PRESIDENTE. Mi lusingo che il Senato sarà per riconoscere abbastanza matura la questione. Metterò quindi ai voti l'accettazione dell'emendamento proposto dal signor ministro d'agricoltura e commercio, e riprodotto oggi dal senatore D'Azeglio, il quale modificerebbe il paragrafo 1 dell'articolo 1 in questo modo: « Le divisioni, le provincie, i comuni, gl'istituti di carità e di beneficenza, ad eccezione degli asili infantili, ecc., come nel progetto. »

Metterò ai voti quest'emendamento...

PINELLI. Avevo proposto che unitamente agli asili d'infanzia si comprendessero eziandio gl'incunaboli.

PRESIDENTE. Tengo conto della sua aggiunta; ma siccome credo che tal proposta per gl'incurabili possa discutersi separatamente da quella degli asili, porrò perciò prima di tutto ai voti l'emendamento D'Azeglio.

(Il Senato non approva.)

Rimane ora la proposta del senatore Pinelli.

PLEZZA. Se mi permettesse, vorrei prima proporre un emendamento...

PRESIDENTE. Interrogherò prima il Senato sulla proposta eccezione in favore degl'incurabili fatta dal senatore Pinelli. Non so se la sorte toccata agli asili infantili non sia per isconsigliare il proponente dall'insistere nel suo emendamento.

PINELLI. Avevo detto *incunaboli* quello che i Francesi chiamano *crèches*, ma del resto ritiro il mio emendamento, giacché formava parte di quello che non venne adottato.

PRESIDENTE. Io aveva inteso *incurabili*. (*Narità*) Ora però, giacché è ritirato, non occorre più altra deliberazione.

Prima di procedere oltre avvi un ordine del giorno presentato dal senatore Di Montezemolo, il quale non poteva prima discutersi, perchè naturalmente bisognava che precedesse la discussione e votazione sull'emendamento concernente gli asili infantili.

Egli ha mantenuto il suo ordine del giorno, credendo che potesse avere qualche frutto anche dopo l'esito di questo emendamento, in quanto che esso contiene una raccomandazione alla cura del Governo degli asili infantili.

L'ordine del giorno è così concepito. (*Vedi sopra*)

Domando se è appoggiato...

PLEZZA. La mia proposizione renderebbe forse inutile l'adozione di quest'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Allora ha la parola.

PLEZZA. Io non entrerò nella questione che è stata già tanto ampiamente e così saviamente discussa sugli asili infantili, ossia sull'eccezione da farsi in favore degli asili infantili. Tutti, dalla discussione che si è fatta, rimasero persuasi che non è nell'interesse diretto delle finanze, nè dei cittadini che sia negata questa eccezione a favore degli asili infantili, giacché gl'interessi delle finanze ed anche gl'interessi dei cittadini chiederebbero anzi che si ammettesse tale eccezione non solo per gli asili infantili, ma ancora per tutti quegli istituti che tendono all'educazione del popolo, giacché è ben chiaro che in un popolo non abbastanza educato, le spese che si devono fare per la conservazione dell'ordine pubblico e per la repressione dei delitti, sono assai più gravi di quanto possa riceversi da questi tributi posti sugli asili infantili, nell'interesse anche dei cittadini; poichè tutti i danni che provengono dai delitti e dai furti, sono imposte non solo assai superiori al tributo che il Governo riceverà dagli asili infantili, ma superiori di molto a tutte le altre imposte che si pagano al regio erario.

Ciò che ha diviso il Senato in due campi, è stato il timore di ledere il principio, facendo un'eccezione a favore degli asili infantili. Io però ripropongo l'istessa eccezione in termini tali che, mantenendo il principio, si otterrà ciò nullameno lo scopo che si desidera.

Io quindi propongo che, invece di dire *eccettuati gli asili infantili*, si dica *eccettuati per ora* gli asili infantili, colle quali parole, mentre si dimostra chiaramente che si ritiene il principio, che non si deve ammettere eccezione alcuna, si eccettuano temporaneamente questi asili, i quali non esistendo ora, per così dire, che in embrione, non possono considerarsi ancora come persone suscettibili di essere sottoposte a tributi.

E quando poi giungeranno a quel grado di prosperità e di ricchezza che senza danno del popolo possano esservi assoggettati, allora sarà dovere del Governo (il quale da queste stesse espressioni è avvertito di tale suo dovere) di chiamarli a pagare i tributi, presentando un'apposita legge al Parlamento.

Io propongo adunque che l'emendamento sia modificato in questo modo: *eccettuati per ora gli asili infantili*.

PRESIDENTE. Il senatore Plezza modifica un emendamento già rigettato, e lo modifica in un modo che può essere oggetto di discussione, in quanto che la sua clausola essendo assai più ristretta della portata che aveva il primo emendamento, può prestar materia a nuova disamina.

Io domando adunque se la clausola proposta dal senatore Plezza è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti; chi approva voglia levarsi.

(Non è approvata.)

L'articolo primo della legge è alleggerito di uno dei due emendamenti che già da due giorni pesavano sul medesimo. (Marità) Resta ancora il secondo emendamento proposto ieri dal senatore Pinelli, cioè quello per cui, sopprimendosi il secondo alinea dello stesso articolo 1, si dovrebbero le ultime parole del primo paragrafo correggere in questa guisa; invece, cioè, delle parole « da capitali, da rendite fondiari e da censi, » surrogarvi le seguenti: « da capitali, rendite fondiari e da altro qualunque credito verso lo Stato o particolari, » e così sarebbe soppressa la parola *censo*.

Siccome ieri questo emendamento non si è presentato scritto al tavolo della Presidenza, così io non ho potuto interrogare se era appoggiato, e mi sono limitato a dire che la soppressione era una questione per cui non occorreva alcuna peculiare discussione, in quanto che coloro i quali vogliono sopprimere un articolo, non hanno altro a fare che non approvarlo allorchando viene la votazione ordinaria; ora però essendo stata fatta regolarmente la proposta, io domando al Senato se v'ha chi appoggi la proposta Pinelli la quale, come è noto, tende a sgravare la rendite del debito pubblico dal peso di questa tassa; chi intende appoggiarla si levi.

(Non è appoggiata.)

Metto ai voti l'articolo 1 proposto dalla Commissione già interamente sgombrato dagli emendamenti.

Molte voci. È meglio porre ai voti il paragrafo separatamente dall'alinea.

PRESIDENTE. Porrò ai voti il paragrafo 1 dell'articolo proposto dalla Commissione.

(Il Senato approva.)

Pongo ai voti l'alinea.

(Il Senato adotta.)

Rimane a votarsi l'intero articolo 1; chi lo approva si alzi.

(Il Senato approva.)

Leggo l'articolo 2:

« Il reddito imponibile degli stabili sarà determinato dal valore locativo reale o presunto dei medesimi. »

Chieggo però prima al commissario regio se acconsente alla redazione proposta dalla Commissione.

ARNULFO, commissario regio. Acconsento.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 2 redatto dalla Commissione si levi.

(Il Senato approva.)

Leggo l'articolo 3:

« Quanto al reddito delle case e degli altri edifici contemplati nella legge del ... servirà di base per l'applicazione della tassa suddetta, la valutazione che avrà luogo a termini della legge stessa ed avrà l'effetto triennale previsto dall'articolo 16 della medesima. »

DE CARDENAS. Domando la parola.

ARNULFO, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al commissario regio.

ARNULFO, commissario regio. Ho domandato la parola per proporre che si ricollochì nella legge l'articolo 3 del progetto ministeriale il quale venne dalla Commissione soppresso. Quest'articolo contiene una disposizione importantissima in se stessa...

PRESIDENTE. Prego il commissario regio di voler prescindere pel momento dal ragionare sull'articolo 3 ministeriale, perchè, siccome l'articolo di cui ho dato lettura non è che uno sviluppo dato all'articolo 2 della legge, io mi proponeva di mettere prima ai voti quest'articolo, e quindi di aprire separata discussione sul predetto articolo 3 ministeriale, del quale l'uffizio centrale ha proposto la soppressione.

ARNULFO, commissario regio. (Interrompendo) Aspetterò dunque a domani.

DES AMBROIS, relatore. Io domanderei la parola anche a nome della Commissione per proporre un'aggiunta all'articolo 3, per viemmeglio chiarirlo e completare l'idea; quest'aggiunta consisterebbe a mettere un alinea in questi termini...

« La valutazione dei beni rurali avrà puramente effetto per un triennio... »

Il concetto dell'articolo è di assimilare intieramente le norme della valutazione a farsi per l'applicazione della tassa sulle manimorte colle norme di valutazione che si tennero nella legge della tassa sui fabbricati; i termini usati nella redazione della Commissione potrebbero lasciare dubbi in quanto alla valutazione dei beni rurali.

L'aggiunta proposta toglierebbe questi dubbi e completebbe l'assimilazione.

PRESIDENTE. Domando al commissario regio se acconsente.

ARNULFO, commissario regio. Accetto.

PRESIDENTE. L'articolo terzo sarebbe così concepito:

« Quanto al reddito delle case e degli altri edifici contemplati nella legge del ... servirà di base per l'applicazione della tassa suddetta la valutazione che avrà luogo a termini della stessa legge, ed avrà l'effetto triennale previsto dall'articolo 16 della medesima. »

Se non vi ha chi chiegga la parola...

DE CARDENAS. (Interrompendo) Aveva domandato la parola sull'articolo terzo della Commissione, il commissario ha parlato del terzo del progetto...

PRESIDENTE. La parola è al senatore De Cardenas.

DE CARDENAS. Su quest'articolo terzo della Commissione osservo, per quanto riguarda la redazione, che si richiama ad una legge, che noi conosciamo bensì perchè l'abbiamo votata, ma che non è ancora pubblicata, legge che crediamo il Governo vorrà bensì pubblicare, ma che non lo è ancora, ed il Governo non ignora che è nella prerogativa reale il non pubblicarla.

Domando se convenga, se sia legale, parlamentare, il votare una legge che si riferisce ad articoli, che non sono ancora dal pubblico conosciuti e proposti. Quindi, che sia sospesa la votazione di questo articolo, e che si rimandi alla Commissione, onde si inseriscano quelle stesse disposizioni, alle quali si vuole richiamare.

ARNULFO, commissario regio. Domando la parola per dichiarare che la legge sui fabbricati è dal Governo accettata, e che non è sospesa la pubblicazione, salvo per alcuni giorni, nel corso dei quali il regolamento possa essere compiutamente riveduto; del resto prima che questa legge sia definitivamente approvata, quella dei fabbricati, posso garantire, sarà col regolamento pubblicata, ragione per cui non si presenterà l'inconveniente rilevato del riferirsi con questa ad una legge, che non è ancora nota al pubblico.

DI FOLLONE. Aveva domandata la parola per dare un semplice schiarimento, se l'oratore me la permette; abbiamo un precedente nel nostro Senato; in occasione della legge delle pensioni, se non vado errato, si è fatto così senza che siasi prodotto verun inconveniente.

GALLINA. Mi permetto una semplice osservazione.

Attenendomi alle parole del commissario regio, suppongo che, mentre questo progetto di legge, adottato dal Senato, sarà sottoposto a nuova discussione nella Camera elettiva, emani la legge cui si riferisce; allora nel progetto, che si discuterà nella Camera dei deputati sarà indicata precisa-

mente la data della legge pubblicata. Ora questa indicazione porta materialmente un'innovazione alla legge; avrà questa innovazione per effetto di far rimandare la legge al Senato, perchè sia nuovamente sancita?

ARNULFO, commissario regio. Io penso che la conseguenza di far rimandare la legge al Senato non possa derivare dalla circostanza, che si lascia in bianco in questa legge la data della legge sui fabbricati, tutt'altra che risulti, come risulter deve necessariamente dalla discussione che il Senato vuol precisamente riferirsi alla legge sui fabbricati; in ciò non vi può essere equivoco; motivo per cui la data o si mette dalla Camera dei deputati, o dal Governo, quando sanzionerà la legge; non è una mutazione, poichè nulla si cambia alla legge votata, ma si bene è l'eseguimento di una deliberazione del Senato, di una disposizione da esso adottata, e sulla quale non può cader dubbio.

Riesce quindi, direi quasi, una mera materialità e non un'innovazione quella di apporre poi la data in questa legge di quella dei fabbricati.

DE CARDENAS. Seguirei ad insistere sulla mia proposizione sospensiva per quest'articolo, perchè fosse rimandato alla Commissione, mentre è nella prerogativa reale, e che non può neppure il Ministero asserire sulla sua parola che sarà pubblicata questa legge.

Di qui mi pare che la sospensione di quest'articolo non possa influire per niente sull'andamento della legge; la massima è intesa, si tratta semplicemente della redazione; si potrebbe fare come si fece già in altra circostanza, ed ultimamente ancora nell'esame del bilancio della marina dalla Camera elettiva, rimandare cioè la discussione di un articolo anche molti e molti giorni dopo sino a che fosse appurato ogni dubbio.

La mia proposizione è dunque di rimandare alla Commissione quest'articolo perchè lo formoli in modo preciso, o di sospendere la votazione sin dopo la pubblicazione della legge sui fabbricati.

DES AMBROIS, relatore. Io crederci inutile il rinvio alla Commissione.

Nell'articolo 3 si vuole esprimere un concetto di pareggiamento colla legge sui fabbricati. Non è qui una questione di semplice redazione, ma di sostanza.

Se si ammette il pareggiamento, bisogna riferirsi alla legge sui fabbricati; se non si ammette, è inutile il rimandare l'articolo alla Commissione per istudiarne una redazione in questo senso.

PRESIDENTE. Essendosi fatta una domanda di sospensione, debbo interrogare il Senato se l'appoggia.

Chi appoggia la proposta De Cardenas, voglia sorgere.
(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

Chi intende approvare la proposta De Cardenas sorga.
(È rigettata.)

Pongo ai voti l'articolo 3.

Chi approva sorga.

(È approvato.)

Viene ora in discussione la soppressione dell'articolo terzo ministeriale.

La parola è al commissario regio.

ARNULFO, commissario regio. Il Governo non può accettare la proposta soppressione dell'articolo 3. Quest'articolo contiene una disposizione rilevantissima, e la sua soppressione viene ad alterare il sistema generale della tassa; rende, sto per dire, inutile il fissare la quota del tributo, la tariffa che con questa legge si vuole stabilire; nello stesso tempo

accesce il prodotto all'erario. Per quest'ultima considerazione sembra a prima giunta che il Governo dovrebbe accogliere con favore la soppressione proposta, ma è suo debito di curare che la giustizia abbia il sopravvento tutt'altra che è posta a cimento coll'interesse dell'erario. Importa che le tasse siano, per quanto è possibile, più giuste, piuttosto che più produttive.

La soppressione avrebbe un'altra conseguenza non meno importante relativamente alla legge della tassa sulle successioni, la quale, sebbene non sia che in prossima discussione, il Governo deve avere l'occhio, onde antivenire i pregiudizi, gli inconvenienti che potrebbero nascere dalla reiezione di tal legge la quale è importante, considerata e dal lato finanziario e da quello della giustizia. Ove il Senato manifestasse l'intenzione di respingere il sistema della deduzione dei debiti nella presente legge, sarebbe manifesta l'intenzione di respingerlo nella legge sulle successioni, la quale ha lo stesso fondamento, ed è stabilita sopra una medesima base; quindi la probabile reiezione della legge.

Ebbi l'onore di osservare ieri che la legge, che ci occupa, ha per iscopo di pareggiare la condizione dei cittadini e dei corpi morali principalmente rispetto ai diritti di successione. Vi deve essere per conseguenza identità di principii e di massime nell'una e nell'altra.

Ora se parliamo della legge delle successioni in ora vigente, noi vediamo che la legge (che emanò nel 1821) ammette la deduzione dei debiti, ove siano giustificati da sentenza o da atto pubblico, oppure la prova se ne ricavi da scritture aventi data certa; considera, in una parola l'eredità, tenendo conto del principio legale, inconcusso, secondo cui non esiste eredità, salvo fatta detrazione dei debiti. Se dobbiamo per conseguenza porre in armonia la presente legge colla legge vigente sulle successioni, dobbiamo applicare anche qui il principio, secondo cui: *Non est hereditas, nisi deductis oneribus alienis.*

Non deducendo in questa legge i debiti, sorgerebbe manifesta contraddizione. Ma un'ingiustizia nascerebbe dall'adottare il sistema che il diritto sulle successioni si paghi sul totale dell'eredità, non dedotti i debiti, quella, cioè, che la tassa non sarebbe più uniforme, la tariffa non sarebbe più uguale per tutti.

Ed in vero si supponga, per ipotesi, un'eredità di centomila lire, la quale sia gravata di cinquanta mila lire di debiti, ed un'altra eredità di pari somma che non sia gravata di debiti, e che il diritto di successione sia, per esempio, dell'uno per cento. Il possessore della prima eredità, se non si deducano i debiti, pagherà non più l'uno, ma il due per cento; il possessore della seconda eredità pagherà l'uno per cento; vi sarebbe perciò assoluta ineguaglianza; e questa ineguaglianza verrebbe a colpire chi? forse il più ricco? No, il più povero; quello che meno consegue dall'eredità viene a pagare molto di più.

Vi sarebbe dunque violazione del principio di giustizia, vi sarebbe ineguaglianza fra diversi eredi posti nel medesimo grado di parentela, per rapporto al defunto, ed ingiustizia sarebbe tanto maggiore, quanto maggiori sarebbero i debiti ereditari.

Inutilmente la legge prescriverebbe che per una data successione si debba pagare, per ipotesi, l'uno per cento, poichè in fatto si pagherà il quattro, il cinque, il sei o più per cento di quanto l'erede lucrò, secondo che l'eredità sarà più o meno gravata di passività.

Se per conseguenza è giusto, se è conforme allo spirito della legge delle successioni, onde avere un'uniformità di

tassa, che i debiti si deducano, debbono dedursi anche nella legge attuale, perchè questa tende niente più e niente meno che a far pagare alle manimorte ciò che i cittadini pagano in altro modo.

Ma la Commissione nel proporre l'abolizione di quest'articolo terzo ebbe ad addurne i motivi; essi sono troppo gravi, essi emanano da persone tanto dotte ed autorevoli che sento il bisogno di sottoporre al Senato alcune osservazioni in contrario.

Disse in primo luogo la Commissione che la tassa delle successioni colpisce per intero la massa attiva di un patrimonio; per determinarla conviene depurarla dai debiti. Invece la tassa sulle manimorte non abbraccia interi patrimoni, ma colpisce soltanto alcuni oggetti di rendita separatamente considerati.

In queste parole io vedo riconosciuto il principio secondo cui non si considera l'eredità, salvo per ciò che rimane del patrimonio del defunto, fatta deduzione dei debiti.

Ciò essendo, io dico che la differenza che si volle rilevare fra le eredità ed il patrimonio tassabile delle manimorte non la scorgo.

Sarà questione di nome, ma in fatto la cosa è identica più per rapporto alla legge della tassa delle successioni che per rapporto a quella che ci occupa. Nelle successioni (se parliamo sempre della legge vigente), quali sono gli oggetti assoggettati alla tassa? Forse tutti quelli che cadono nelle eredità? No, sono in essa contemplati gli stabili, i crediti ed i fondi di negozio: tutto ciò che non è nè stabile, nè credito, nè negozio non è soggetto a tassa; tutto ciò insomma che è mobile, fatta astrazione dei crediti, non è assoggettato a diritto di successione.

Adunque non sta in fatto che la massa intiera del patrimonio venga assoggettata a tassa dalla legge delle successioni, bensì questa gli oggetti singoli colpisce.

Quali sono gli oggetti che la legge attuale intende sottoporre a tassa? Sono gli stabili, i crediti e le rendite fondiarie; non comprende la mobilia, motivo per cui la presente legge non colpisce di più di quello che colpisce la legge del 1821 sulle successioni; nè l'una nè l'altra legge assoggetta a tassa il totale del patrimonio, il totale dell'eredità. Sono adunque queste due leggi da questo lato in eguale condizione, cioè il legislatore determinò quali fra gli oggetti co-

stituenti l'eredità, quali fra gli oggetti costituenti il patrimonio delle manimorte devono essere assoggettati a tassa.

Non vi è universalità di diritti quanto all'attivo delle eredità; non r'è universalità di patrimonio quanto al patrimonio delle manimorte.

Mi pare adunque che la prima considerazione della Commissione non conduca alla conseguenza dell'abolizione dell'articolo 3, il quale ammette la deduzione del debito.

Un secondo motivo la Commissione aggiunse, ed è questo, cioè che la tassa di successione si riferisce ad un fatto compiuto, allo stato di un asse ereditario quale passò dalle mani di un defunto a quelle del suo erede; ma per contro il tributo continuativo che si volle imporre alle manimorte abbraccia il futuro e le vicende stesse che dipenderanno dal fatto dei contribuenti.

Nulla di più vero che quanto si accenna dalla Commissione al riguardo; ma da ciò non ne può, a mio parere, derivare la conseguenza che se ne è dedotta, cioè che non si debbano dedurre i debiti del patrimonio delle manimorte.

È vero che nelle successioni l'erede prende e deve prendere la sostanza, sì e come le viene tramandata, sì pel attivo che pel passivo, ma anche nel caso di cui parliamo, della tassa cioè delle manimorte, un passivo od esiste o può esistere; non è quello che si tramandò da altri, ma è però un passivo che diminuisce la sostanza del patrimonio, nella stessa maniera che nelle successioni diminuisce la sostanza dell'eredità; e se non vogliamo far sì che le manimorte, i corpi morali paghino immensamente di più di quello che pagano i cittadini per successione, è giocoforza ammettere la deduzione dei debiti, abbenchè si costituiscano dalle manimorte medesime.

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Io debbo pregare il commissario regio a considerare che la Camera siede già da parecchie ore, e che sembrerebbe conveniente, stante l'ora tarda, di rimandare la continuazione della presente discussione, che si presenta di molta gravità per le repliche che naturalmente potrà provocare, alla seduta di domani.

ARNULFO, commissario regio. Se così stima il Senato, io sono ai suoi ordini.

PRESIDENTE. La seduta è aggiornata a domani al tocco. La seduta è levata alle ore 8.